

9 DICEMBRE 2015

Professioni liberali e area grigia.
Per un'antimafia degli ordini
professionali

di Stefano D'Alfonso

Professore associato di Diritto amministrativo
Università degli Studi di Napoli "Federico II"



Federalismi.it - Rivista Telematica
Registrazione al Tribunale di Roma numero
202/2003 del 18.04.2003
ISSN 1826-3534

La rivista non si impegna a pubblicare
interventi non richiesti. I contributi inviati
saranno valutati in forma anonima secondo
le regole di referaggio della Rivista, dandone
riscontro agli autori. Non si pubblicano
contributi già apparsi in altre riviste
telematiche o ad esse destinati. I contributi
devono essere comunque inviati all'indirizzo
redazione@federalismi.it

**Valutazione scientifica dei contributi
pubblicati in federalismi.it**

Tutto il materiale pubblicato è copyright ©
federalismi.it.
E' vietata la riproduzione anche parziale. Tutti
gli articoli firmati sono protetti dalla legge
633/1941 sul diritto d'autore.
federalismi.it non è collegato ai siti recensiti
e non è responsabile del loro contenuto. Le
foto presenti su federalismi.it sono state in
larga parte tratte da Internet e, quindi,
valutate di pubblico dominio.

Associazione sui processi di governo e sul
federalismo
Via di Porta Pinciana 6, 00187 Roma
Partita IVA 06196041005

Società editoriale federalismi s.r.l.
Via di Porta Pinciana, 6 00187 Roma
Partita IVA 09565351005
amministrazione@federalismi.it

Direttore responsabile
Prof. Beniamino Caravita di Toritto

Comitato di direzione
Prof. Luisa Cassetti; Prof. Marcello Cecchetti;
Prof. Carlo Curti Gialdino; Dott. Renzo
Dickmann; Dott. Antonio Ferrara; Prof.

Tommaso Edoardo Frosini; Prof. Diana Urania
Galletta; Prof. Roberto Miccù; Prof. Andrea
Morrone; Prof. Giulio M. Salerno; Prof.
Annamaria Poggi; Prof. Maria Alessandra
Sandulli; Prof. Sandro Staiano.

Redazione
Prof. Federica Fabrizzi (Redattore Capo); Prof.
Cristina Bertolino; Prof. Tanja Cerruti;
dott.ssa Federica Grandi; dott. Giovanni
Piccirilli; dott. Massimo Rubechi; dott.
Federico Savastano; Prof. Alessandro Sterpa.

Segreteria di redazione
dott. Federico Savastano (coordinatore); dott.
Simone Barbareschi; dott. Paolo Bonini; dott.
Lucio Adalberto Caruso; dott. Adriano Dirri;
dott. Ekaterina Krapivnitskaya; dott. Elena
Maioli Castriota Scanderbech; dott. Nicola
Pettinari; dott. Michela Troisi.

E-mail: redazione@federalismi.it

Comitato scientifico || **Comitato di refereee**

Powered by
 **contech**
CONTRIBUTI & TECNOLOGIE



Professioni liberali e area grigia. Per un'antimafia degli ordini professionali*

di **Stefano D'Alfonso**

Professore associato di Diritto amministrativo
Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Sommario: **1.** Professioni liberali e area grigia. — **2.** Area grigia e considerazioni di natura multidisciplinare: le istanze di approfondimento in chiave giuridica.— **3.** Ordini professionali e repressione della contiguità: il nodo gordiano della disciplina statale e ordinistica. **4.** Le istanze di repressione fra criticità della legislazione antimafia vigente e prospettive di riforma. — **5.** Ordini e collegi professionali *vs* mafie. — **6.** Il sistema dei controlli sull'attività disciplinare degli ordini professionali. La raccolta e l'utilizzo dei dati.

1. Professioni liberali e area grigia.

«La forza della mafia» è «nelle culture e nei comportamenti complici e funzionali»¹, trova linfa al suo esterno² e ha nel «capitale sociale»³ il maggiore elemento di forza⁴. In questo scenario operano i collegamenti con la classe dirigente, categoria sociale compresa nella cosiddetta zona o area grigia, al cui interno, tra le più titolate culturalmente e tecnicamente d'ausilio alle organizzazioni mafiose, si riconoscono le professioni liberali.

* Articolo sottoposto a referaggio. Il presente contributo è una rielaborazione di un saggio pubblicato in L. BRANCACCIO – C. CASTELLANO (a cura di), *Camorra, mercati e imprese, Le aree grigie nell'evoluzione dei gruppi criminali*, Donzelli, Roma, 2015, sviluppato nell'ambito di un progetto di ricerca finanziato dall'Università Federico II di Napoli ed elaborato da un Gruppo di ricerca multidisciplinare del Dipartimento di scienze sociali.

¹ Giunge a tale affermazione ragionando dalla prospettiva delle strategie di contrasto N. DALLA CHIESA, *Manifesto dell'Antimafia*, Torino, 2014, p. 40.

² Cfr. R. SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove*, Roma, 2009, p. 325.

³ *Idem*, p. 46 s.

⁴ *Idem*, p. 325, altrimenti sarebbe uguale ad altre forme di criminalità organizzata.

Come emerge dalle pronunce giurisprudenziali⁵, nell'area grigia i confini tra lecito e illecito sono difficilmente distinguibili⁶. Tale indistinzione si coglie, in particolare, nei rapporti tra imprese e organizzazioni mafiose, connubio che trova nelle espressioni «mafia imprenditrice» o «impresa mafiosa» una rappresentazione dell'agire mafioso, incentrato «sugli affari, non solo quelli illeciti ma anche sulle connessioni o commistioni tra lecito e illecito»⁷.

I nodi mafiosi stringono reti relazionali⁸ e la compenetrazione in tali reti rientra in una strategia di «*networking*» mafiosa⁹ che genera vantaggi diretti anche per i professionisti¹⁰ e, al contempo, externalità socialmente, economicamente¹¹ e istituzionalmente negative.

In tale contesto il ruolo specifico dei professionisti può assumere forme diverse ed essere in differente modo d'ausilio alle organizzazioni mafiose per il conseguimento di finalità varie,

⁵ Come di seguito si osserva richiamando, in particolare, la recente giurisprudenza sulla borghesia mafiosa.

⁶ In linea generale sulla difficoltà di distinguere il lecito dall'illecito nell'area grigia cfr R. Sciarrone, *All'ombra delle mafie* in *Il Mulino*, n. 3/2011, p. 404.

⁷ C. VISCONTI, *Proposte per recidere il nodo mafie-imprese* in *Diritto penale contemporaneo*, in www.penalecontemporaneo.it, 2014, p. 1.

In termini penalistici, si è osservato, Cfr. M. RONCO, *L'art. 416-bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa* in B. Romano e G. Tinebra (a cura di), *Il diritto penale della criminalità organizzata*, Milano, 2013, p. 62-63., come tra i «finalismi» dell'art. 416-bis c.p., a quelli squisitamente criminali si affiancano quelli «paralegali o addirittura legali» dell'agire mafioso.

⁸ «I mafiosi», R. SCIARRONE, *Mafie vecchie* cit., p. 51, «hanno una notevole capacità di networking, cioè allacciare relazioni, instaurare scambi, creare vincoli di fiducia, incentivare obblighi e favori reciproci. Essi non sono solo interessati a incorporare nella propria rete un determinato soggetto, ma anche ad accedere ad eventualmente attirare il network in cui, a sua volta, è inserito quel soggetto.

⁹ *Idem*, p. 49, nel contesto strategico del «*networking*», i «legami» appaiono «forti (*strong ties*) verso l'interno e (...) deboli (*weakties*) verso l'esterno».

¹⁰ R. SCIARRONE, *All'ombra delle mafie*, cit., p. 398- 400 scrive di «reti collusive» sempre più diffuse nel Mezzogiorno ma anche in altre zone del centro e nord dell'Italia. In esse si intrecciano le competenze delle mafie — uso della violenza e strutturazione di «una forma di capitale sociale fruibile anche da soggetti esterni» — e degli attori esterni all'organizzazione — «di tipo economico gli imprenditori, di autorità i politici, tecniche i professionisti e» giuridico-amministrative «i funzionari pubblici».

¹¹ *Idem*, p. 401 – 402, nel classificare in tre forme le macro modalità che contraddistinguono i rapporti tra imprenditori e mafie che muovono nelle «aree grigie» — quella della «complicità», della «collusione» e della «compenetrazione» —, si osserva come, nel caso della collusione, il «costo» della presenza mafiosa sul territorio nell'esercizio di attività imprenditoriali nell'area dei lavori pubblici, non è tale solo per l'azienda ma anche per la stazione appaltante, *rectius* per la collettività.

Sulla consapevolezza da parte del ceto imprenditoriale degli effetti negativi, F. BARBAGALLO, *Storia della camorra*, Roma – Bari, 2010, p. 272–273, osserva come «se inizialmente in Italia anche i grandi gruppi criminali hanno fatto riferimento alle organizzazioni criminali (...) [molti gli esempi che vengono dalla giurisprudenza: rappresentanza di prodotti quali il latte, edilizia, appalti pubblici, rifiuti], successivamente hanno ben compreso quale sarebbe stato il prezzo da pagare (...). Le aziende che chiedono aiuto alle organizzazioni criminali falliscono o vengono progressivamente acquisite [magari conservando la ditta, quindi reputazione e capacità di concorrere negli appalti.

formalmente legali o parzialmente o totalmente illegali, ma comunque riconducibili all'associazione mafiosa, come definita dall'articolo 416-*bis*, comma 3, del codice penale¹².

Diverse sono le categorie professionali interessate e le tipologie di attività professionale che possono essere esercitate a vantaggio di clan mafiosi e numerosi sono i casi che si sono presentati all'attenzione della magistratura. A tali attività possono corrispondere specifiche qualificazioni giuridiche penalistiche e specifici profili disciplinari ordinistici.

Nell'ambito della categoria professionale dei medici, tra i casi annoverabili si ricordano: il medico che ha prestato cure sanitarie a un latitante esponente di un clan mafioso¹³; o che si è impegnato nel «cancellare le tracce» che avrebbero condotto al latitante dal quale si recava per prestare cure mediche; il caso delle false generalità riportate nella cartella clinica¹⁴; l'oculista che ha contribuito a delineare un quadro patologico grave di un pericoloso e sanguinario camorrista al fine di fargli ottenere la concessione degli arresti domiciliari¹⁵. O i casi di strumentalizzazione della professione psichiatrica forense, di supporto al sistema giudiziario, che si sono concretizzate in perizie infedeli, o in consigli dispensati per agevolare la simulazione di patologie psichiatriche da sottoporre al

¹² Secondo l'art. 416-*bis* c.p., rubricato, «Associazioni di tipo mafioso anche straniero», comma 3, sussiste associazione mafiosa, quando «coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».

¹³ Con conseguente incriminazione per favoreggiamento aggravato *ex art.* 378, comma 2, c.p. Il reato di favoreggiamento del medico *lato sensu* è, tra l'altro, controverso, in quanto al bene giuridico tutelato dalla norma si controbilancia quello del dovere professionale e la tutela dei beni giuridici della salute e della vita. Sul punto, tra le note a commento di sentenze della Cassazione cfr., specificamente al latitante mafioso, S. CORBETTA, *Obbligo del medico di far catturare il latitante in cura?* in *Dir. pen. e processo*, 2001, 11, 1375 (nel caso *de quo*, la sentenza di condanna è annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste; per il favoreggiamento al latitante in generale si veda S. CORBETTA, *Cure prestate al latitante: non è favoreggiamento* in *Dir. Penale e processo*, 2002, 8, 956; G. LEO, *Assistenza sanitaria al latitante e favoreggiamento* in *Dir. pen. e processo*, 2002, 7, 835; G. IADECOLA, *L'attività medica tra cura della salute e doveri di collaborazione con la giustizia* in *Dir. pen. e processo*, N. 3/2002, p. 360.

¹⁴ C. Cass., Sez. I, 11 dicembre 1998, n. 211899 e Sez. IV, 28 maggio 1985, n. 169517 in *Ced.*

¹⁵ Il riferimento è all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli il 12 dicembre 2012 che prevede l'accusa di concorso esterno nell'associazione camorristica che faceva capo a Giuseppe Setola, del can dei casalesi. Tra le gravi conseguenze che tali perizie avrebbero causato vi sarebbero state anche quelle processuali, in quanto la grave patologia oculistica attestata avrebbe causato — come osservava l'allora procuratore aggiunto Cafiero de Raho — interferenze sul piano della valutazione della prova del processo e su altre analoghe vicende omicidiarie.

vaglio dei magistrati per i fini più diversi (es. compatibilità carceraria per il cosiddetto regime del 41-*bis*)¹⁶.

Vi è il caso del notaio condannato per concorso esterno nel delitto associativo in considerazione dell'attività professionale esercitata a supporto di operazioni illecite o apparentemente lecite a vantaggio di mafiosi¹⁷. O del commercialista condannato per riciclaggio ex articolo 648-*bis*, aggravato dalla circostanza speciale di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, in quanto avrebbe commesso atti diretti a occultare la provenienza da delitto di ingenti capitali riferibili a famiglie camorristiche e al successivo reimpiego¹⁸.

Nell'ambito della professione forense i confini tra attività professionale lecita e condotta illecita, deontologicamente corretta o meno, sono, probabilmente, tra i più complessi da circoscrivere, in considerazione, innanzitutto, del diritto di difesa sancito dall'art. 24, co. 2, Cost. e delle sensibili modalità attraverso cui l'attività professionale (non) può (che) essere esercitata¹⁹ in modo

¹⁶ Per una riflessione sul tema, con riferimenti anche a casi specifici, *cf.* il contributo di un medico, C. DE ROSA, *I medici della camorra*, Roma, 2011. L'a. colloca i casi in un più ampio inquadramento del fenomeno, a partire dal più noto caso Cutolo, sino a molti altri esempi di camorristi che hanno ingiustamente beneficiato di perizie false o orientate. Distingue le competenze degli psicologi e degli psichiatri impegnati su tale fronte. Evidenzia numerose criticità, tra cui le incompatibilità e la differenza di compensi tra il perito di parte e quello nominato dai magistrati. Evidenzia anche la debolezza della stessa categoria professionale e la necessità di una maggiore consapevolezza del ruolo e dei rischi in cui si incorre. Come osservato, p. 242, il fenomeno delle false perizie ha le sue cause a volte in «corruzioni esplicite», o «connivenze meno palesi», in «pressioni psicologiche, intimidazioni o minacce a cui vengono sottoposti i periti quando sono coinvolti in vicende giudiziarie enormi».

¹⁷ In questo caso, Cass. pen. Sez. VI, 22 marzo 2004, n. 13910, l'obbligo per legge «a carico del notaio» del «dovere generale di prestazione, in favore di chiunque gliene faccia richiesta, non determina «che il notaio» non «si debba astenere dal fornire le prestazioni richiestegli ed addirittura svolgere il ruolo di garante ed intercessore, ogni qual volta possa ragionevolmente desumersi che tali prestazioni riguardino atti od operazioni illecite o apparentemente lecite compiute da soggetti mafiosi». È inoltre affermato come nel caso in esame «stante il carattere non occasionale e duraturo nel tempo (come nella specie) della condotta del notaio, questa può equivalere ad un comportamento ragionevolmente collusivo con l'area mafiosa interessata ai fatti, fino a giungere ad un apprezzabile contributo, anche "plus-modale", al mantenimento, e/o rafforzamento del sodalizio associativo di tipo mafioso, e, in ogni caso, al raggiungimento (anche a titolo di tentativo) degli scopi associativi (nella specie, fenomeni inequivoci di speculazione nel contesto della vicenda (...) e di estorsione sistematica (c.d. racket dell'edilizia) anche in tema di appalti e fornitura materiali)».

¹⁸ Sentenza Cassazione penale, sez. V, 14 gennaio 2010, n. 17694, con nota di E. CECCARELLI, *Il delitto di associazione mafiosa può costituire, "fuori dei casi di concorso nel reato", presupposto del delitto di riciclaggio* in *Diritto e Giustizia online*, 2010, p. 311.

¹⁹ Sul punto si veda G. PECORELLA, *Diritto di difesa e ruolo degli avvocati nei processi di mafia* in L. Violante, *Mafia e antimafia. Rapporto '96*, Roma - Bari, 1996, che, p. 183 s., analizza in senso critico i rapporti tra magistratura e avvocatura nella lotta alla mafia, e, soprattutto, affronta problemi specifici dell'esercizio concreto della professione forense in contesti di mafie, tracciando le regole anche deontologiche cui l'avvocato deve

«indipendente»²⁰. Tra le attività degli avvocati sanzionate si riportano: il favoreggiamento aggravato, *ex* articolo 378, co. 2, c.p. (ad esempio il caso del difensore che acquisisce illegalmente notizie che concernono il procedimento penale, con successiva propalazione utile all'assistito al fine di eludere le investigazioni o per la sottrazione all'arresto)²¹; il recentissimo caso del difensore di un camorrista che, in occasione della lettura di un'istanza di rimessione²² del processo ad altro giudice, proferiva, in pubblica udienza, minacce a magistrati e giornalisti²³; il caso dell'avvocato accusato di concorso esterno nell'associazione camorristica per aver consentito a un sanguinario affiliato al clan del casalesi di mantenere, contestualmente allo stato di detenzione, le comunicazioni con altri affiliati

comunque sottostare, sia in presenza di reati di mafia che di altre tipologie di reato. L'a. lamenta la posizione che assumerebbe il difensore nei processi di mafia, in cui vi sarebbe (p. 192) una tendenza da parte della magistratura «ad appiattare i difensori sulle posizioni degli imputati, considerandoli loro conniventi». L'a. auspica (p. 193) il ruolo determinante della stessa avvocatura, nelle norme deontologiche potendosi e dovendosi tracciare le «linee-guida» per tutelare l'avvocatura da eventuali accuse di favoreggiamento, ma anche a difesa dell'esercizio della loro professione, dell'«indipendenza anche di fronte all'arroganza di taluni assistiti».

²⁰ G. C. HAZARD e A., DONDI, *Etiche della professione legale*, Bologna 2005, p. 228, sviluppano una riflessione sulla specificità del ruolo degli avvocati e in particolare il loro rapporto con i giudici, analizzato con riferimenti ad altri ordinamenti. Tra i principi ai quali deve ispirarsi l'attività forense vi è appunto quello dell'«indipendenza», che diviene metodologia di comportamento che consente al professionista di distaccarsi dai propri interessi e da quelli dei propri clienti nel rispetto della funzione che l'ordinamento gli riconosce.

²¹ Cass. Pen., Sez. I, 1 marzo 2005, in C.E.D Cass, n. 231084 e Sez. I, 24 febbraio 1992, n. 4153, in *Cass. Pen.*, 1994, p. 933. Sul punto si vedano: L. COSTANTINI, *Il favoreggiamento personale del difensore in Giur. merito*, 2010, p. 193; E. DINACCI, *Favoreggiamento personale*, in F. COPPI (a cura di), *I delitti contro l'amministrazione della giustizia*, Torino, 1996, p. 383; L. MAZZA, *Sul favoreggiamento del difensore*, in *Giust. Pen.*, 1982, II, 131; P. MOSCARINI, *Difesa tecnica e favoreggiamento*, in RIDPP, 1981, p. 1594; N. RAPACCINI, *La funzione difensiva tra diritto e "delitto di difesa"*, in *Dir. pen. e processo*, 2009, 97; A. ROSSI VANNINI, *Favoreggiamento e difesa: quali rapporti?* in *Cass. Pen.*, 1987, p. 297.

²² L'art. 45 «Casi di rimessione» del codice di procedura penale, dispone che «in ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11».

²³ Il fatto, eccezionale per la sue peculiarità, ha comportato la condanna in primo grado per minacce con l'aggravante della finalità mafiosa. Il riferimento è al noto caso che vide, in Corte d'Assise d'appello, seconda sezione, 11 ottobre 2010, per il processo *Spartacus*, destinatari di minacce Roberto Saviano e la giornalista Rosaria Capacchione. Per questo sono stati imputati due camorristi del clan dei casalesi (uno collaboratore di giustizia) e due avvocati. Uno dei due avvocati è stato appunto condannato in primo grado dal Tribunale di Napoli, Sez. III, il 10 novembre 2014. Gli altri imputati sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Si attendono le motivazioni. Per lo stesso fatto, l'attuale Procuratore capo a Reggio Calabria, il dott. Cafiero De Raho, e l'attuale Presidente dell'Autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, già procuratore della DDA, definiti dal difensore condannato artefici di pressioni indebite nei confronti dei magistrati del collegio giudicante, hanno proceduto per l'accusa di calunnia.

e di disporre di false documentazione mediche da utilizzare per attestare l'incompatibilità con il regime carcerario²⁴; con riferimento allo stesso reato, l'avvocato trasformatosi in un «consigliario» di una cosca, nel prestare la sua assistenza legale forniva suggerimenti atti a eludere in modo fraudolento la legge, per fare acquisire il controllo di una società²⁵.

Il professionista iscritto all'albo professionale può offrire il proprio contributo alle organizzazioni mafiose nell'esercizio della professione liberale propria della categoria d'appartenenza; ma può anche farlo nell'ambito dell'esercizio di funzioni pubbliche (nel caso in cui ricopra ruoli nelle pubbliche amministrazioni²⁶ o sia titolare di un mandato elettivo); può, esercitando un ruolo più o meno attivo nelle attività dell'organizzazione mafiosa, integrare la propria rete professionale, sociale e della clientela con quella più ampia dei mafiosi²⁷, i quali ultimi «tendono spesso a porsi come intermediari fra diverse reti di relazioni» con il mondo illegale e quello legale²⁸. Infine, il

²⁴ Il riferimento è all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli il 12 dicembre 2012. Il caso in parte coincide con quello dianzi richiamato del medico oculista.

²⁵ Corte cass., Sez. II, 8 aprile 2014, n. 17894 in www.studiolegale.leggiditalia.it. Per gli specifici profili di interesse, la sentenza è più ampiamente ripresa *infra*, in corpo nota.

²⁶ Per la cui fattispecie i profili disciplinari sarebbero di duplice natura, ordinistica e specifica dell'amministrazione di appartenenza. Così come, il professionista potrebbe essere destinatario di provvedimenti sanzionatori sia dell'ordine sia dell'amministrazione. Il punto è trattato da V. TENORE, *Deontologia e nuovo procedimento disciplinare nelle libere professioni*, Milano, 2012, p. 14.

²⁷ Si pensi a quanto riportato dal consigliere F. Curcio, *Ndrangheta*, in *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nel periodo 1 luglio 2012 e 30 giugno 2013*, gennaio 2014, p. 127 – 128. È ivi espressa particolare preoccupazione per «la capacità d'infiltrazione della 'ndrangheta», in quanto si assiste al ruolo esercitato da «un appartenente al ceto professionale della borghesia cittadina, che coniugando i normali rapporti che un professionista può avere con la classe dirigente anche statale, con quelli con la 'ndrangheta, riusciva a fare da *trait de union* fra la parte malata della prima e la seconda». Non si sarebbe trattato di un caso isolato. «Non trascurabili», infatti, sono, i «settori della borghesia professionale e dell'imprenditoria che per ragioni professionali e sociali erano in grado di avere rapporti con esponenti delle Istituzioni, della Magistratura, della politica, erano, contemporaneamente, prони» alla 'ndrangheta.

²⁸ Nel riprendere il dibattito sul tema dell'azione del mafioso nelle reti sociali, R. SCIARRONE, *Mafie vecchie*, cit., p. 52, evidenzia il peso che la «cattiva reputazione» finisce per svolgere nella costruzione delle reti. Tale concetto è richiamato a ulteriore supporto di quella lettura dei rapporti tra mafiosi e area grigia secondo cui la 'consapevolezza' sia la norma. Come vedremo, la lettura giuridica della medesima caratterizzazione dei fenomeni è ben diversa.

Sul punto si veda anche A. CENTONZE e G. TINEBRA, *Il concorso eventuale nell'associazione di tipo mafioso e la delimitazione delle aree di contiguità nell'esperienza giurisprudenziale* in B. Romano e G. Tinebra (a cura di), *Il diritto penale*, cit., p. 161 – 195, e, in particolare, p. 168 – 169, pone in evidenza il rapporto tra «rete di cointeressenze professionali», utilizzato al fine di edificare «un sistema di condizionamento criminale del territorio», e la tipizzazione della fattispecie penale di cui all'art. 416-*bis* c.p.

Sul punto si veda anche N. AMADORE, *I sovversivi: in terra di mafia la normalità è rivoluzione*, Roma-Bari, 2013, p. 71, che riflette, con specifici riferimenti, al ruolo di «mediazione finalizzata alla corruzione dei funzionari pubblici».

professionista, pur trattandosi di un fenomeno meno rilevato, può arrivare a essere esponente dell'associazione mafiosa, ricoprirne ruoli da *leader*, proiettandosi a pieno titolo nella «borghesia mafiosa»²⁹, e in molti casi avvalorando il modello sociologico della mobilità e ascesa sociale³⁰.

Il concetto di «borghesia mafiosa» è esteso e a volte coincide con quello più fluido e ampio dell'«area grigia»³¹; ricomprende l'*extraneus*, come il professionista che diviene riferimento nella rete dell'organizzazione e nelle sue attività, esercita ruoli nella definizione di nuove strategie di adattamento delle organizzazioni mafiose³², è parte di «una triangolazione con i funzionari pubblici, cosche (...) e politici»³³, finendo così per concorrere esternamente all'associazioni mafiose *ex art.* 110 c.p.

Il concetto di borghesia mafiosa, frutto della metodologica sociologica, è stato assimilato anche nel linguaggio giuridico e processuale, come dimostra anche la recente giurisprudenza della Suprema corte, che vi fa espresso riferimento in fase di accertamento dei profili probatori per reati quali l'associazione mafiosa e il concorso esterno. Per «“borghesia mafiosa”» la Corte di cassazione

²⁹ M. SANTORO, *Borghesia mafiosa*, in M. MARESO – L. PEPINO (a cura di), *Nuovo dizionario di mafia e antimafia*, Torino, 2008, p. 74-75, nel ricostruire le origini del concetto di «borghesia mafiosa», dalle origini sino ai giorni nostri, considerando le diverse posizioni dottrinali, e riferendosi principalmente al fenomeno siciliano e alla relativa letteratura, giunge a superare il binomio mafia-classi disagiate e infime, ponendo in evidenza la già richiamata coincidenza tra mafiosi e «“classe agiata”», spesso professionisti (avvocati, medici, notai), ingegneri e agronomi.

³⁰ *Idem*, p. 78, nel richiamare la teoria di Pareto sulla «“circolazione delle élites”».

F. Curcio, *Ndrangheta*, cit., p. 112, osserva come «i figli ed i nipoti delle famiglie di 'ndrangheta di terza e quarta generazione sono, al contempo, professionisti — con uno stile di vita e delle relazioni sociali adeguate a tale posizione — e uomini di 'ndragheta a tutto tondo».

Un altro caso, questa volta di un architetto «ben inserito nelle vicende economiche, sociali e politiche della città» e reggente di un mandamento mafioso, recentemente condannato a 20 anni di reclusione, è riportato in M. de Lucia, *Cosa nostra in Relazione annuale sulle attività svolte*, cit., p. 725.

³¹ Il concetto di «borghesia mafiosa» fu ripreso negli anni settanta del secolo scorso da Mario Mineo (1995), come ricordano U. SANTINO, *La conquista di Bisanzio, Borghesia mafiosa e Stato dopo il delitto dalla Chiesa*, in *Segno*, 1982, pp. 34 ss., e, più recentemente, S. LUPO in G. Savatteri (a cura di), *Potere criminale. Intervista sulla storia della mafia*, Roma – Bari, 2010, p. 167. Quest'ultimo precisa che «la mafia non è una classe sociale. Ha carattere interclassista, i suoi affari mettono insieme interessi di ogni tipo, soggetti appartenenti a ceti emergenti, intermedi e popolari». Anche per Santino l'espressione borghesia mafiosa non fa riferimento alla composizione interna dei gruppi criminali, ma intende denotare, da un lato, il ruolo della violenza nei processi di accumulazione, dall'altro, il sistema relazionale entro cui si muovono i mafiosi.

³² Si pensi alla preoccupante descrizione di F. Beatrice, *Camorra*, in *Relazione annuale della DNA*, luglio 2012 –giugno 2013, cit., p. 103, secondo cui, oltre al necessario e tradizionale controllo del territorio attraverso attività quali l'estorsione, l'usura, gli stupefacenti, i clan muovono in «direzioni meno consuete, con sempre maggiori investimenti in altre parti del Paese ed all'estero e», per realizzare tali progetti, aprono a «contributi soggettivi diversificati, da ricercare innanzitutto nell'imprenditoria e nel mondo delle professioni, più che per il passato coinvolti in strategie criminali di ampio respiro».

³³ Cfr. N. AMADORE, *I sommersivi*, cit., p. 70 - 71, che pone in evidenza, con specifici riferimenti, il ruolo di «mediazione finalizzata alla corruzione dei funzionari pubblici».

intende quella dei «colletti bianchi» che, grazie alle loro relazioni e ai posti di prestigio che occupano nella società civile, colludono con la mafia, in cambio di un ritorno di natura normalmente materiale (facile e cospicua ricchezza; appoggi nelle tornate elettorali (...), consentendole, quindi, di moltiplicare la forza espansiva e di penetrazione nei gangli vitali della società»³⁴.

L'espressione «borghesia mafiosa» è inoltre declinata dalla letteratura sociologica. Un esempio è nella locuzione «borghesia camorristica», in questo caso richiamata dalla Direzione nazionale antimafia³⁵ coerentemente con la necessità di differenziare, in sede d'analisi specifica, tale consorceria dalle altre che l'ordinamento riconduce al 'generale' concetto delle «associazioni mafiose anche straniere»³⁶.

³⁴ Così, ad esempio, la Corte di cassazione penale, sez. II, 08 aprile 2014, n. 17894, che nel riprendere quanto già nella precedente sentenza n. 18797/2012, afferma: «sulla base di numerose inchieste giudiziarie, era apparso ormai un dato sociologico ben preciso».

In un'altra recente sentenza della Suprema corte (Sez. VI, 12 giugno, 2014, n. 36203) si fa riferimento al concetto di «borghesia mafiosa», richiamato in relazione alla posizione e al ruolo esercitato da un avvocato giudicato non *intranseus ex 416-bis* ma *extraneus ex art. 110 c.p.* La ricostruzione condotta dalla Suprema Corte è piuttosto complessa e articolata sul punto *de quo*. Nella sentenza, infatti, è richiamato un ulteriore giudizio — «pur senza volere e potere operare alcuna indebita trasposizione nella presente sede di situazioni soggettive diverse» — che ha visto coinvolto il fratello dell'avvocato sul quale ci si pronuncia. In particolare si evidenzia come non sia «assolutamente priva di significato la circostanza che il concetto di “borghesia mafiosa” affacciatosi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità sia stato affermato in relazione alla posizione cautelare» del «fratello dell'odierno ricorrente, nell'ambito di distinto e più risalente procedimento, atteso che anche nel compendio delle acquisizioni indiziarie di quello attuale, i fratelli (...) vengono congiuntamente indicati dal collaboratore di giustizia, quali soggetti in grado di svolgere una funzione di cerniera tra le organizzazioni criminali reggine ed ambienti istituzionali, imprenditoriali e politici ad esse esterne». La Corte parla inoltre di «borghese mafioso».

³⁵ F. Beatrice, *Camorra*, cit., p. 90, che richiama G. Di GENNARO, *Mercati illegali e struttura di classe: perché si parla poco di borghesia camorrista?*, in *Dire camorra oggi*, 2009, p. 45 e ss.

³⁶ Nel medesimo contesto si dimostra il processo socio-economico di interazioni tra camorra e «borghesia camorristica», e il ruolo determinante svolto «dal mondo professionale, giuridico», economico e più in generale «delle consulenze» nelle «reti» edificate dal 'sistema' camorristico. G. Di GENNARO, *Mercati illegali*, cit., p. 63, colloca nel più ampio dibattito scientifico sociologico (in particolare quello dei *white collar*) il fenomeno camorristico, di cui si evidenzia la trasversalità tra classi sociali — oltre, quindi, quelle marginali — attraverso lo sviluppo di un'«economia camorristica» in cui illegale e mercati legali divengono casi comunicanti. È ravvisato il ruolo determinante «della borghesia camorristica», che non solo è quella delle «deviazioni professionali, ma il risultato di una stabile rete di scambi e commistioni», soprattutto operanti «nella fase “matura” dell'accumulazione, quando, cioè è necessario investire parte del capitale circolante». I. SALES, *La camorra le camorre*, 1993, Roma, p. 248–249, scrive di «camorra sociale», che si esprime anche supportando candidati e partiti di governo, e del manifestato «bisogno di un rapporto più organico con il ceto dominante della città». Al tempo in cui scriveva, l'a. osservava che, a fronte dell'obiettivo di evolvere in direzione di un diverso rapporto, a differenza della mafia e della 'ndrangheta, alla camorra «manca quel tratto comune e continuo con la società civile».



In ultimo, è opportuno richiamare il concetto di reati di mafia (o anche delitti di mafia), d'uso comune nella giurisprudenza, in cui possono essere ricompresi i «fatti di mafia», da intendersi non in senso restrittivo, ma ricollegabili all'art. 416-*bis*, anche in ipotesi diverse da quelle in cui sia stata contestata l'aggravante mafiosa³⁷.

2. Area grigia e considerazioni di natura multidisciplinare: le istanze di approfondimento in chiave giuridica.

I presupposti del tema che si affronta sono inquadrabili dalle diverse prospettive politica, legislativa, investigativa e processuale. Ogni autore delle azioni collegate a tali quattro angolazioni deve previamente considerare le peculiarità non dell'agire ma degli agire mafiosi nell'ambito delle reti socio-economiche specifiche e dei modelli organizzativi che ne sono il presupposto. L'efficienza di ognuna di queste azioni è da ciò condizionata e lo è in modo interrelato. Infatti, i rappresentanti politici e le istituzioni deputate all'esercizio della funzione legislativa devono avere piena consapevolezza del fenomeno che si intende disciplinare. L'inesatta conoscenza *a fortiori* rischia di inficiare, come d'altronde accade, l'efficacia delle attività investigative e requirenti, con conseguente mortificazione delle aspettative di giustizia in sede giudicante. La legittimità di ogni provvedimento utilizzabile (dalle intercettazioni, alle incriminazioni, ai sequestri, agli arresti), infatti, al pari della strategia investigativa e requirente, fondano su di un delicato equilibrio fra più fattori. Tra questi vi è l'interpretazione dei fatti, per la cui conoscenza e rielaborazione in sede investigativa e inquirente è determinante la conoscenza del contesto sociale, economico e culturale. In tal senso rientrano in gioco le scienze storiche, sociali ed economiche, con conseguente riverbero sulle metodologie d'analisi più adeguate da parte degli operatori o, più ragionevolmente, della necessaria capacità di descrivere, con competenza e contezza, il contesto all'interno del quale la fattispecie penale si materializza. E ciò vale oltremodo in presenza di attività criminali che configurerebbero (proprio) reati quali l'associazione mafiosa *ex* art. 416 *bis* e il concorso esterno nell'associazione mafiosa *ex* art. 110 c.p., che presentano limiti applicativi, criticità ontologiche, anche causate dalle formulazioni linguistiche utilizzate dal legislatore³⁸.

³⁷ Di cui al già richiamato art. 7, d.l. n. 152/1991.

Sul punto cfr. Cass. Pen. Sez. II, sentenza 15/04/1996, n. 1630, in Ced, pur con specifico riferimento «all'individuazione della speciale competenza per le indagini preliminari attribuita alla procura distrettuale antimafia ai sensi dell'art. 51, comma terzo bis» c.p.p.

³⁸ *Rectius*, dalle disposizioni normative in quanto concreta proiezione codicistica della volontà politico-repressiva (ed emergenziale per il 416-*bis*) delle mafie.



Un ulteriore fattore coincide con la qualificazione giuridica dei reati che si intendono perseguire, in quanto l'assoggettabilità ai delitti di mafia *ex art. 51, co. 3-bis, c.p.p.* prevede, ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159³⁹ (Codice antimafia), che la trattazione sia di competenza delle Dda, fino ad arrivare, *ex art. 105 del Codice antimafia*, in caso «di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali» «ovvero (...) specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali» alla temporanea applicazione «alle procure distrettuali» di «magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e» di «quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia (...)».

Talvolta è osservabile una strategia accusatoria che tende ad assorbire nell'area di competenza delle Dda comportamenti criminali di dubbia assoggettabilità all'416-*bis* o ad altre fattispecie giuridiche che porterebbero, ad esempio, alla contestazione della circostanza aggravante dell'articolo 7, d.l. n. 152/1991⁴⁰. Lo scopo, in questi casi, sarebbe quello di collocare l'inchiesta e il procedimento penale in una corsia più celere, meglio dotata dal punto di vista delle risorse rispetto alle altre attivabili dalla procura, ad esempio per i cosiddetti “affari ordinari”⁴¹.

Tutto ciò permetterebbe di utilizzare strumenti investigativi e inquirenti più incisivi⁴², quale, ad esempio: le intercettazioni telefoniche che hanno quale presupposto, *ex art. 13 del d.l. n. 152/1991*, sufficienti e non gravi indizi⁴³; analogamente, «quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti (...) l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa».

A fronte di una disciplina legislativa che è principalmente di matrice penalistica, e che, pertanto, ha nella giurisprudenza e nella specifica dottrina i principali riferimenti, da un punto di vista

³⁹ «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136».

⁴⁰ In dottrina, L. CIAFARDINI, *La costituzione, l'organizzazione della direzione distrettuale antimafia e i rapporti con la direzione nazionale antimafia*, in B. Romano e G. Tinebra (a cura di), *Il diritto penale*, cit., p. 488, osserva come l'«esperienza» insegna che «gli sviluppi investigativi» che «portano alla contestazione della circostanza aggravante di cui al cit. art 7 del d.l. n. 152/1991, rispondono a «un criterio di efficacia dell'attività inquirente» con «l'utilizzo di strumenti ordinamentali che consentano di non disperdere le conoscenze acquisite dal Sostituto originariamente titolare del fascicolo».

⁴¹ Per un'analisi degli aspetti legati all'assegnazione cfr. L. CIAFARDINI, *La costituzione*, cit., p. 486 – 490.

⁴² *Di contra* tale scelta va valutata anche in termini di rispetto delle garanzie costituzionalmente tutelate.

⁴³ Derogando alle disposizioni generali previste agli articoli 266 e seguenti del c.p.p.

sociologico il fenomeno della contiguità delle professioni è stato trattato principalmente in contributi di schematizzazione generale⁴⁴.

Nonostante le doverose differenziazioni tra approcci, sussistono comprovate ragioni a sostegno della necessità di un dialogo tra scienze giuridiche e sociologiche, sensibile alla necessità di un comune *intelligere* della contiguità mafiosa. Come è stato a chiare lettere affermato, con riferimento all'analisi della «struttura e della portata dell'art. 416-bis», sarebbe «invero, superficiale e fuorviante discutere della» relativa «struttura e (...) portata senza tener conto del contesto sociale in cui la criminalità mafiosa ha accumulato il suo potere, nonché della rappresentazione culturale che della mafia è stata via via fornita»⁴⁵.

La ricerca storico-sociale dovrebbe essere quindi un riferimento scientifico nella scienza della legislazione⁴⁶, e nell'esercizio del potere giurisdizionale. Parimenti, i contributi delle scienze storiche si apprezzano per le ricostruzioni dei fenomeni mafiosi dalle origini sino ai giorni nostri.

Per meglio comprendere i rapporti tra scienze è utile evidenziare⁴⁷ alcuni aspetti caratterizzanti gli approcci in materia. Rispetto agli studi sociologici, è stata superata una certa diffidenza sulla qualità della produzione scientifica, i cui risultati, è stato osservato, non sempre erano apprezzati a causa di una diffusa tendenza a «basarsi su congetture»⁴⁸, principalmente dovute alla carenza di informazioni disponibili. Gradualmente si è assistito a un maggiore riconoscimento della produzione scientifica, dovuto anche all'incremento del numero delle pubblicazioni e alla diversificazione dei temi studiati. Il maggiore apprezzamento è misurabile anche in considerazione dei più numerosi richiami ai contributi sociologici in sede d'interpretazione delle norme giuridiche⁴⁹.

⁴⁴ Così, recentemente, N. DALLA CHIESA, *Manifesto*, cit., p. 48, 51-52, in un'analisi dei sistemi socio-economici di controllo delle mafie, in un'accezione di «diffusione di culture "compatibili con" o «ospitali verso» quella mafiosa, illustra la potenziale esizialità di una cultura corporativa (tra gli altri) degli ordini professionali che si manifesta allorquando rigettano «con sdegno» o trattano «con indulgenza notizie».

⁴⁵ Così M. RONCO, *L'art. 416-bis*, cit., p. 36, che, preliminarmente all'analisi dei profili giuridici, ripercorre le origini della criminalità organizzata (p. 36 – 55).

⁴⁶ G. FIANDACA, *Il concorso "esterno" tra sociologia e diritto penale*, in G. Fiandaca e C. Visconti, *Scenari di mafia*, Torino, 2010, p. 203, introduce la propria riflessione sulle «contiguità punibili» e, specificamente, sul concorso esterno, facendo riferimento alla metodologia che sostiene la «prospettiva della scienza della legislazione». Il legislatore penale, al quale l'a. fa riferimento, provvede alla tipizzazione dei «fatti di reato» «sulla base delle caratteristiche socio-criminologiche empiricamente riscontrabili nei fenomeni da regolare».

⁴⁷ Pur sinteticamente e con i limiti dovute alle specificità delle nostre competenze.

⁴⁸ Cfr. A. LA SPINA, *La sociologia del fenomeno mafioso dopo il 2006*, in A. La Spina, A. Dino, M. Santoro e R. Sciarone, *L'analisi sociologica della mafia oggi* in *Rassegna italiana di sociologia*, n. 2, aprile-giugno 2009, p. 307.

⁴⁹ Ciò avviene anche in fase investigativa, requirente e giudicante, attraverso la proiezione di taluni modelli sociologici nelle ricostruzioni di contesto e nella descrizione dei fenomeni sociali.

Il più ampio riferimento agli approfondimenti storico-sociologici è anche dovuto all'affinamento e al consolidamento delle metodologie d'indagine e a una serie di fattori, tra cui giova ricordare: l'aumento del numero delle fonti ufficiali e della relativa possibilità di accesso; il miglioramento della qualità delle fonti; l'incremento delle "indagini sul campo"⁵⁰; l'accesso a importanti fonti (quali, ad esempio, i collaboratori di giustizia).

I contributi scientifici si sono inoltre caratterizzati per la maggiore completezza e specializzazione⁵¹ con un conseguente apprezzamento di taluni studiosi, la cui visibilità in contesti altri rispetto a quelli squisitamente scientifici o giudiziari, in particolare nell'*agorà* dei mezzi di comunicazione di massa, ha consentito di porre all'attenzione del grande pubblico, e per riflesso anche della politica, aspetti dei fenomeni mafiosi che singolarmente considerati potevano apparire poco significativi.

Le interazioni tra scienze giuridiche e sociali sono avvertite, sia nel dibattito nazionale che internazionale⁵², in termini di vantaggi e di criticità, ma comunque di utilità. Di tali posizioni occorre tener conto, assunto che il rapporto tra scienze migliora i processi di conoscenza dei fenomeni, accrescendo la possibilità di individuazione delle più efficienti modalità repressive.

Tale rapporto genera, però, anche attriti. Questi originano, invero, non dalle metodologie e dalle interpretazioni e classificazioni dei fenomeni mafiosi in quanto tali, bensì dalla eventuale trasposizione dei modelli nella concreta configurazione del reato e della punibilità del reo. Quando i modelli assurgono a indici di colpevolezza nelle fasi investigative, inquirenti e giudicanti, emergono tutte le difficoltà proprie delle letture che ne derivano (*rectius*, di mondi) per molti versi

⁵⁰ In riferimento ai quali non può non essere ricordato il ruolo degli antropologi.

Le indagini sul campo spesso non sono facilmente realizzabili a causa delle immaginabili difficoltà (e anche al rischio) di ambientamento nei contesti criminali.

⁵¹ Tra le più rilevanti ragioni vi è infatti, A. LA SPINA, *La sociologia* cit., p. 307, la sensibilizzazione da parte degli studiosi delle diverse specialità della sociologia che ha permesso di approfondire, quindi meglio comprendere aspetti più specifici in tema di mafie, attraverso le chiavi di lettura della sociologia della «devianza e dei comportamenti criminali», «giuridica», dell'«analisi delle politiche pubbliche», «economica» e «politica» e della sociologia dei «processi culturali e comunicativi» e dell'«organizzazione».

⁵² È interessante richiamare la ricerca condotta da S. P. GREEN, *I crimini dei colletti bianchi*, Milano, 2008, p. XIII – XV, trad. di *Lying, Cheating and Stealing. A Moral Theory of White-Collar Crime*, 2006, in tema di *witbecollars* nella società e nell'ordinamento statunitense e britannico. È osservato come, se da un lato, si parte dalla consueta distinzione tra approccio giuridico (in particolare quello penalistico), e sociologico — ove il primo «si concentra non tanto sulla classe sociale e sulle caratteristiche di chi commette il reato, quanto sugli elementi dell'illecito stesso» —, dall'altro, si giunge alla conclusione che il giurista non possa prescindere dalla reciproca interferenza delle «sottili distinzioni del diritto penale» con altre «sottili distinzioni». Si fa qui riferimento alle «sottili distinzioni morali», muovendo però la propria ricostruzione attraverso l'analisi sistematica delle differenti tipologie di crimini ascrivibili alla categoria di condotte illegali dei colletti bianchi, da tempo oggetto d'analisi dei sociologi e dei criminologi.

separate o che, comunque, alcuni preferiscono tenere distinte. Le posizioni maggiormente critiche si rinvencono tra i penalisti, che lamentano l'incapacità, o comunque una sorta di fallace interferenza, dei modelli sociologici da tener in debita considerazione la determinatezza delle fattispecie giuridiche e la responsabilità personale, principi che risultano 'minacciati' dai riflessi sul piano normativo, processuale e preventivo delle classificazioni sociologiche.

Questa tipologia di studio, sia singolarmente sia incrociata ad altre, consente di collocare, di comprendere e descrivere singoli eventi criminali dal punto di vista investigativo e processuale in una più ampia dimensione cognitiva, ma anche di permettere la formulazione di definizioni attraverso chiavi di identificazione di comportamenti dei singoli⁵³. L'uso che il potere giudiziario fa dei modelli storico-sociologici è individuabile anche in provvedimenti giudiziari — seppur in minor misura e comunque ponendo attenzione agli ontologici limiti del diritto penale — e in documenti adottati in sedi altre rispetto a quelle processuali (si pensi alle Relazioni sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia – Dna)⁵⁴.

Rispetto ai giuristi, i sociologi e gli storici muovono in modo più neutrale, non ravvisando, se non raramente e per aspetti non meno importanti ma pur sempre formali⁵⁵, difficoltà nel raffrontarsi con le scienze giuridiche. Tra le ragioni vi è una più marcata definizione dei confini dei contributi: l'invasione di campo è rara e per questo i contributi sono più apprezzabili nei processi di elaborazione giuspositivistica. Il sociologo e lo storico non sono condizionati dalla trasponibilità che i propri modelli e le interpretazioni dei fenomeni mafiosi potrebbero avere sul piano processuale e legislativo. Occorre inoltre osservare come ciò sia anche spiegabile in considerazione

⁵³Necessari per la configurazione delle fattispecie penali e l'individuazione della responsabilità personale. Tra gli autori più citati vi è R. SCIARRONE, *Mafie vecchie*, Roma, 2009. L'a. formula un proprio modello descrittivo e classificatorio (sovente citato anche nei documenti della DDA) a cui addivene una volta analizzate e sistematicamente descritte le «famiglie di definizioni e interpretazioni» proposte in letteratura.

⁵⁴ F. Beatrice, *Camorra*, cit., p. 90.

⁵⁵ Va anche osservato, per meglio comprendere anche la possibilità di emersione di criticità dovute all'interfacciarsi di due mondi sostanzialmente, ma soprattutto formalmente diversi, quale quello scientifico e quello giudiziario, come, talvolta, si ravvisi una (lamentata) 'superficialità' nelle modalità di fruizione del pensiero altrui, o un uso improprio e impreciso dei contributi scientifici, ad esempio, nella redazione delle sentenze. Vuoi per le sommarie sintesi, vuoi per il difetto di esplicito e doveroso richiamo degli autori, o, ancora, a causa di un mero gusto alla citazione. Avversa l'uso impreciso e non rispettoso dei criteri di doverosa citazione dell'autore e della completezza del pensiero elaborato R. SCIARRONE, *Mafie vecchie*, cit., p. XXXII-XXXIII.

La genericità di certi richiami finisce per confliggere con i canoni qualificanti la sentenza penale, con conseguenze anche gravi in sede di eventuali impugnazioni, in particolare in sede di ricorso in appello. Anche per questi motivi, come di seguito si osserva, vanno chiaramente distinti i piani, i confini e soprattutto l'uso corretto nella prospettiva giurisdizionale.

delle difficoltà insite nel tecnicismo giuridico e nella approfondita comprensione degli istituti giuridici di diritto sostanziale e processuale.

Tra le critiche mosse dagli studiosi del diritto vi è il rischio dell'«eccessiva influenza» dei modelli interpretativi (in particolare) sociologici nelle ricostruzioni giurisprudenziali⁵⁶. Un esempio è dato dalla qualificazione delle fattispecie dell'associazione mafiosa e della contiguità nelle motivazioni delle sentenze e nella redazione degli atti d'accusa della pubblica accusa.

Sottende alle critiche un dilagante scetticismo (reale, ma, a volte, pretestuoso) sull'efficacia dei modelli e delle analisi non giuridiche, dove il livello massimo di contrapposizione è quello dell'esclusiva prevalenza della verità processuale, con un ruolo di *redde rationem* della sentenza.

Quando ci si muove entro i confini tradizionali delle letture penalistiche ben si comprende lo scetticismo che impera nei confronti delle scienze storico-sociali, soprattutto nell'uso che il potere giudiziario ne potrebbe fare. Tali contrapposizioni fondano, principalmente, e qui trovano la loro legittimazione e capacità persuasiva, negli appropriati richiami ai principi costituzionali — in particolare la tassatività e la responsabilità penale personale *ex* articoli 25, co. 2, e 27, co. 1 e 3, della Costituzione —, ai quali si fa riferimento nell'interpretazione delle norme giuridiche astratte e generali quando a esse ci si riferisce nella costruzione giuridica concreta dei fatti, secondo i canoni e i criteri garantistici processual-penalistici.

Reati quali l'associazione mafiosa e il concorso dell'*extraneus*⁵⁷ divengono terreno di scontro tra classificazioni sociologiche e sforzi ermeneutici giuridici, dove, però, gli unici che difendono la propria posizione, salvo sporadici casi, sono i giuristi. Gli studiosi delle scienze storico-sociali, come accennato, se e quando estendono le proprie analisi sino a travalicare i confini che li separano dalle scienze giuridiche, lo fanno prevalentemente ragionando sulla legislazione, non sulle problematiche giuridiche sottese all'applicazione concreta del diritto, che, invece, è la sede più frequente di scontro per il penalista che si raffronta con i contributi dei primi.

I provvedimenti giudiziari e quelli delle autorità di coordinamento o investigative, invece, sembrano essere la principale fonte di informazione per gli studiosi delle scienze storico-sociali, al punto che, come recentemente osservato, tale approccio metodologico è stato oggetto di critiche per l'eccessivo uso di tali fonti, ontologicamente contaminate dalla ricerca e dall'accertamento della verità processuale; mentre, ancora in una prospettiva di utile differenziazione tra le scienze storico-

⁵⁶ G. LEO, *Crisi ed attualità del concorso esterno nel reato associativo*, in *Corriere merito*, 2012, 6, p. 551 s.

⁵⁷ Di cui si dirà in considerazione della loro centralità nella presente analisi su aree grigie, professioni e contiguità mafiosa

sociali e giuridiche, vi è una maggiore richiesta di studi storici, sociologici, antropologici ispirati a metodologie empiriche sul territorio⁵⁸.

In merito al modo dei giuristi di intendere il proprio rapporto con le scienze sociali, è stato sottolineato l'errore in cui può cadere il giurista che si rapporti con «le analisi sociali» e con gli «studi criminologici»: mal riposti sarebbero gli sforzi che i giuristi compirebbero nell'automatizzare la trasposizione dei «modelli concettuali»⁵⁹ nella «sede giuridica per dedurne effetti o implicazioni direttamente rilevanti sul terreno del diritto»; diversamente, utili sarebbero le analisi territoriali «di taglio empirico», perché potenzialmente in grado di valutare «l'efficacia delle strategie (normative e giudiziarie)»⁶⁰. L'approccio empirico consente, inoltre, di differenziare i singoli fenomeni mafiosi, fornendo gli strumenti per superare quelle generalizzazioni che li hanno erroneamente rappresentati come unitari e indistinti⁶¹.

Quanto occorre fare emergere non è la prevalenza di una certa metodologia d'analisi dei fenomeni mafiosi rispetto ad altre, piuttosto la necessità di nitidezza dei diversi orizzonti e confini⁶². Solo la diffusione di un adeguato senso critico è in grado di fare comprendere i limiti di taluni prodotti editoriali e giornalistici e dell'effetto (inconsapevole o pretestuoso) che svolge la cassa di risonanza politica. Sarà quindi auspicabile la riduzione delle distanze tra la percezione dell'emergenza criminale, sociale e istituzionale e le realtà dei fenomeni mafiosi, che non è estemporanea, bensì storicamente consolidata e, in quanto tale, richiede strategie repressive e alternative di lungo periodo. La percezione temporale dello stato d'emergenza può finire per incidere negativamente

⁵⁸ Sul contributo delle analisi empiriche storico-sociali, è interessante richiamare anche quella critica secondo cui tali studiosi dovrebbero fondare le proprie analisi meno sulle fonti giudiziarie più sul territorio e sulle fenomenologie mafiose: ognuno le proprie competenze ma soprattutto che ognuno contribuisca in modo originale senza contaminazioni, pur nella consapevolezza dei contributi fondate sulle altre competenze. In questo senso Raffaele Cantone, in occasione di una *lectio magistralis* presso l'Università Federico II di Napoli, 16 maggio 2014.

⁵⁹ C. VISCONTI, *Proposte per recidere*, cit., p. 1-2, afferma che i giuristi non dovrebbero «affaticarsi nella scelta dei modelli concettuali».

⁶⁰ *Idem*, qui l'a. fa riferimento, in particolare, agli studi empirici che hanno a oggetto le interrelazioni tra «organizzazioni criminali ed economia».

⁶¹ G. FIANDACA e C. VISCONTI nella *Nota introduttiva* al volume *Scenari di mafia*, cit., p. 9, dagli stessi curato, parlano di una «fallacia di generalizzazione (...) del fenomeno mafioso», nonostante, in realtà, esso sia «molto più complesso, frammentato e variegato».

⁶² Questi sfumano spesso in presenza di prodotti editoriali non classificabili tra quelli scientifici, non vincolati, quindi, dalle regole della conoscenza completa delle diverse posizioni e, soprattutto, dalla definizione prodromica della metodologia di ricerca e ivi dell'attendibilità, autorevolezza, idoneità delle fonti, originalità dei contributi e delle analisi empiriche, quindi non di mera ricognizione di opinioni altrui.

sulla formazione delle disposizioni legislative, che indeboliscono gli impianti normativi nel momento precettivo e nella fase applicativa.

Subiscono le conseguenze della rappresentazioni mediatiche dell'emergenza anche le strutture investigative, che, in occasione di eventi cui la cronaca attribuisce particolare enfasi, vengono compulsate dai vertici politici in direzione di attività di interesse estemporaneo, con sottrazione di tempo e di risorse (già insufficienti), e conseguente distrazione degli sforzi investigativi dagli obiettivi repressivi sistematici che non possono che essere di medio-lungo periodo⁶³.

3. Ordini professionali e repressione della contiguità: il nodo gordiano della disciplina statale e ordinistica.

I temi della contiguità, della collusione o del fiancheggiamento alle mafie dei professionisti sono stati affrontati nelle sedi scientifiche, nella giurisprudenza, nella letteratura d'inchiesta, nelle sedi istituzionali e politiche, dai mezzi d'informazione. Si tratta solo di uno dei numerosi elementi critici di un fenomeno articolato e complesso, di grave rilevanza sociale, politica ed economica, non di rado anch'esso oggetto di suggestive descrizioni mediatiche che, talvolta, si propagano attraverso l'eco di rappresentazioni e ondate populistiche⁶⁴. Solo raramente i giudizi negativi che sono stati pronunciati su piani non giuridici circa l'inidoneità o l'inerzia degli ordini nel contrastare le infiltrazioni mafiose considerano, contestualmente alle analisi sociologiche, criminologiche e giornalistiche, il dato normativo esistente. È invece indispensabile considerare la normativa penale

⁶³ Si parla, come minimo, di due o tre anni per conoscere e sgominare un clan sia dal punto di vista della decapitazione dello stesso che del più temuto ed efficace sequestro e successiva confisca dei beni. Mentre la questione dei professionisti deve essere affrontata attraverso un approccio strategico-repressivo di lungo periodo, cui devono premettersi analisi sui dati e condivisione delle strategie. Così, ad esempio, con riferimento al caso siciliano e nello specifico a Catania, ma sicuramente trasponibile anche agli altri interessati, il consigliere Carlo Caponcello, in *Relazione annuale della DNA*, cit., p. 552, indica tra le aree di riferimento delle indagini il mondo dei professionisti che, con quello degli amministratori e dei funzionari della pubblica amministrazione, favorisce «la penetrazione delle cosche nelle strutture erogatrici di risorse pubbliche e senza i quali le cosche non potrebbero svolgere quelle attività predatorie di beni della collettività. E' ai rapporti, ai collegamenti, alle frequentazioni tra soggetti sospettati di contiguità mafiosa e gruppi criminali organizzati, che occorre dedicare maggiore attenzione investigativa».

Secondo quanto anche affermato dal procuratore di Reggio Calabria, Cafiero de Raho (in occasione del Forum delle culture in Napoli, 8 novembre 2014, *Dialoghi sulle mafie*) è più facile indagare su delitti cruenti che nell'area grigia delle professioni e dell'economia.

⁶⁴ A. D'ALESSIO, *Concorso esterno nel reato associativo (ad vocem)*, in *Leggi d'Italia*, 2008, § 1, osserva come, in particolare a partire dai primi anni '90, «seconda stagione giudiziaria», la connivenza e la collusione «ha finito con l'acquisire un rinnovato valore persino simbolico, anche grazie ad una confusa campagna mediatico-giornalistica». Cfr. anche G. FIANDACA, *Il concorso esterno agli onori della cronaca*, in *Foro it.*, 1997, V, p. 1 ss.

che disciplina una serie di sanzioni e di misure dirette a punire il professionista in quanto tale e gli effetti che ne conseguono sul piano ordinistico, *rectius* nel procedimento disciplinare. Rilevano, quindi, le fonti normative statali e ordinistiche, valutate distinguendo le singole categorie professionali, in quanto l'ordinamento prevede differenziazioni.

Invero, pur avendo in molti casi gli ordini professionali potuto fare qualcosa in più allo stato della normativa vigente⁶⁵, l'analisi empirica della problematica deve essere condotta in chiave giuridica. La consapevolezza delle peculiarità del rapporto tra procedimento penale e disciplinare è il presupposto per analizzare il funzionamento degli ordini professionali. Da questo punto di vista assurgono a tema principale gli ordini e i collegi professionali, che, nella nostra analisi, occupano la posizione centrale attraverso la quale risalire ai termini della questione. E, in particolare, verificate empiricamente le professioni che maggiormente risultano coinvolte dal fenomeno della collusione mafiosa nei termini di cui si è dianzi esposto, si è deciso di circoscrivere il campo d'indagine alle sole professioni liberali che prevedono l'iscrizione agli ordini e ai collegi professionali⁶⁶ e che rientrano nel novero delle cosiddette professioni intellettuali⁶⁷ regolamentate o protette⁶⁸

Considerati i principi costituzionali⁶⁹, legislativi e ordinistici che caratterizzano la disciplina delle professioni, l'impianto pubblicistico che connota il settore trova giustificazione in molteplici

⁶⁵ Come anche osservato nelle più alte istituzioni politiche deputate all'azione antimafia. Più recentemente, si veda l'audizione della Commissione parlamentare antimafia 2014, audizione del Presidente del Consiglio nazionale forense, cit.

⁶⁶ In merito alla differenza tra ordini e collegi, il R.d.l. 24 gennaio 1924, n. 103 «Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative», convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, all'art. 1, dispone che «le classi professionali, non regolate da precedenti disposizioni legislative, sono costituite in ordini o collegi, a seconda che, per l'esercizio della professione, occorra avere conseguito una laurea o un diploma presso università o istituti superiori ovvero un diploma di scuole medie». Distinzione non corrispondente, tra gli altri, con il Collegio dei notai, per il cui accesso, evidentemente, occorre il titolo di laurea (magistrale).

⁶⁷ C. GOLINO, *Gli ordini e i collegi professionali nel mercato: riflessioni sul modello dell'ente pubblico professionale*, Padova, 2011, p. 172, nello specificare che il nostro ordinamento non disciplina tutte le professioni ma solo quelle cui è riconosciuto un interesse pubblico, e qualificando tali attività come principalmente di «ordine intellettuale», osserva come «il grado di intellettualità varia da professione a professione in misura più o meno ampia».

⁶⁸ Esulano dalla trattazione le professioni non protette o non regolamentate. Per un approfondimento cfr. C. GOLINO, *Gli ordini e i collegi*, cit., p. 27 – 28, che nell'inquadrare storicamente il fenomeno, osserva come alla varietà di caratterizzazioni che l'ordinamento attribuisce alle diverse professioni (superamento di un esame di Stato, previo conseguimento di specifici titoli di studio, eventuale tirocinio) un tentativo di categorizzazione non può trovare sintesi in una «nozione unitaria di professione», piuttosto deve avvenire attraverso la previa analisi dei «modelli disciplinati dal diritto positivo».

⁶⁹ Tra i principi costituzionali, vanno tra gli altri richiamati: quello fondamentale della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione, in quanto l'ordine professionale è qualificabile come formazione sociale in cui si sviluppa la personalità dell'individuo, e che quindi richiede «l'adempimento dei



ragioni, tra queste la coincidenza del ruolo dei professionisti con la funzione statale di tutela di interessi (es. la salute e la giustizia)⁷⁰, e la volontà di «garantire la sicurezza, la certezza, la eticità del rapporto professionale a salvaguardia di alcuni interessi generali che solo attraverso un corretto ed adeguato esercizio della professione restano integri (...)»⁷¹. Così come è centrale il riflesso sul piano delle garanzie in capo agli stessi professionisti, considerato che i vincoli rappresentano per gli stessi e per le relative categorie una garanzia di interfaccia con i cittadini e con gli stessi colleghi. Accanto ai tradizionali doveri⁷² di probità, dignità, decoro, indipendenza, lealtà, correttezza, diligenza (che ritroviamo in diversi codici professionali), apprezzabile è quanto dispone il Codice degli ingegneri nell'articolo 5, dedicato alla «legalità». Tale disposizione prevede che «costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare»⁷³. Disposizioni analoghe sono rinvenibili anche nel Codice degli architetti pianificatori, paesaggisti, conservatori, architetti iunior e pianificatori junior italiani, in cui vi è, però, anche un esplicito (e quindi più rafforzato e anche simbolico) riferimento al «concorso nell'associazione di tipo mafioso»⁷⁴.

Mentre nei codici di deontologia medica e in quello degli psicologi sono previsti, in tema di funzioni di medicina legale o consulenza agli uffici giudiziari, norme a tutela dell'indipendenza, anche al fine di tutelare la credibilità del professionista.

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»; l'articolo 41, che condiziona la libertà economica privata all'utilità sociale, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana; l'art. 54 che parla di «disciplina e onore» dei titolari di funzioni pubbliche. Si considerino, inoltre, anche l'art. 33. co. 5, Cost., con riferimento all'esame di Stato; così come andrebbero richiamate le norme costituzionali che disciplinano il lavoro, tra cui l'art. 1, l'art. 4. Sul punto si consideri la giurisprudenza costituzionale, in particolare le sentenze 29 marzo 1961, n. 13 e 8 febbraio 1966, n. 7. Per un approfondimento cfr. C. GOLINO, *Gli ordini e i collegi*, cit., p. 41 ss.

⁷⁰ Sul punto cfr. C. LEGA, *La libera professione*, Milano, 1952, p. 56.

⁷¹ Cfr. C. GOLINO, *Gli ordini e i collegi*, cit., p. 62, che inoltre approfondisce il tema della natura giuridica delle attività esercitate dal libero professionista, anche differenziando tra categorie specifiche.

⁷² Da osservarsi anche al di fuori dell'attività professionale, a salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione — in questo caso il riferimento è a quella forense.

⁷³ Cui va affiancato la certificazione, la dichiarazione o l'attestazione false di requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi.

Sui profili disciplinari per l'ordine degli ingegneri si veda V. TENORE, *Il regime disciplinare degli ingegneri in V. Tenore – P. Mazzoli, Codice deontologico e sistema disciplinare nelle professioni tecniche: ingegneri, architetti, geologi, geometri*, Roma, 2011, p. 183-257.

⁷⁴ Art. 11 «Legalità». Per un'analisi completa sull'ordine *de quo* si veda V. TENORE, *Il regime disciplinare degli architetti in V. Tenore – P. MAZZOLI, Codice deontologico*, cit., p. 99-183.



È evidente come tali presupposti normativi pongono le condizioni per un corretto e sensibile esercizio del potere disciplinare in presenza di forme di collusione e favoreggiamento aggravato per reati di mafia, e svolgono un ruolo di ideale ispirazione etica delle attività professionali e del ruolo sociale e culturale dei professionisti, in quanto singoli e in quanto categoria che si relaziona con i cittadini, le imprese, le istituzioni e le amministrazioni pubbliche.

Considerate le legittime aspettative che provengono dalle istanze espresse della società civile, delle istituzioni, anche europee e internazionali, dell'antimafia giudiziaria e associazionistica e dai professionisti iscritti agli ordini professionali, è indispensabile valutare l'efficienza ed efficacia dell'attuale quadro normativo al fine di valutarne, anche alla luce dei più recenti interventi normativi in materia, l'opportunità di riforme.

Prima di procedere all'analisi di dettaglio, occorre anche considerare la pregressa attenzione posta alla questione in chiave generale. Come noto, gli ordini e i collegi sono stati oggetto di un dibattito riformistico nelle sedi politico-istituzionali, che solo in parte ha visto, nella più recente normativa, formale realizzazione.

Il giudizio generalizzato di inefficienza normativa, misurato anche attraverso il dato quantitativo dell'adozione delle misure sanzionatorie per reati di mafia⁷⁵, è solo un sintomo, là dove le cause sono individuabili negli ambiti istituzionali e politici. Giova in tal senso segnalare che se si fosse affrontata isolatamente la questione del potere disciplinare probabilmente sarebbero maturate migliori condizioni per una convergenza politica lungo una comune linea che avrebbe trovato ampia condivisione nella gran parte degli ordini e dei collegi professionali e, di riflesso, nelle sedi politiche e legislative. Se il dibattito si fosse limitato alla materia *de qua*, quindi ai principi costituzionali e ordinistici, volgendo pertanto l'azione politica complessiva al perseguimento degli obiettivi alti della netta contrapposizione nei confronti del nocivo rapporto tra professioni e mafie in difesa dello stato di diritto *versus* la criminalità mafiosa o, più in generale, *versus* i poteri illegali⁷⁶, sarebbe stata più concreta la possibilità di ampliare il discorso fino a ricomprendervi la a lungo auspicata riforma del potere disciplinare. Invero, la percezione da parte degli ordini e dei collegi professionali di essere sottoposti a un generalizzato assedio riformistico, compulsato dalle politiche

⁷⁵ Per la verità poco noto e, comunque, allorquando trapeli, assai modesto.

⁷⁶ Cfr. N. DALLA CHIESA, *Manifesto*, cit., p. VI-VII.



europee⁷⁷ avrebbe talvolta indotto gli stessi ordini a contrapposizioni rigide⁷⁸. Tuttavia e a prescindere dalla valutazione sulle posizioni assunte nel tempo dagli ordini su temi di portata generale, rispetto alla questione “professioni e mafie” una riforma avrebbe dovuto essere portata a compimento. Ciò se possibile anche autonomamente rispetto alle altre questioni, pur nella consapevolezza della necessità di una rivalutazione di portata più ampia. La questione, infatti, avrebbe potuto e potrebbe trovare risposta solo considerando la varietà e la complessità normativa che ricollega a fonti diverse altrettanti necessari riferimenti e che, quindi, richiede interventi di sistema.

L’obiettivo di operare in un quadro di controlli e sanzionatorio efficiente è subordinato alla risoluzione di diverse criticità normative, rinvenibili, innanzitutto, in fonti di rango primario statale⁷⁹ e in quelle ordinistiche, allorquando la disciplina di taluni (e non pochi) profili ricada nella relativa sfera di competenza.

Come si vuole dimostrare, la regolamentazione del potere disciplinare è il nodo gordiano da recidere per costruire un nuovo sistema meglio in grado di rispondere alle su richiamate istanze legalitarie.

Nel tentare in dare un ordine allo sviluppo della seconda parte di questo lavoro, in cui si intendono affrontare, dal punto di vista giuridico, le questioni più concrete in un’evoluzione della prospettiva di antimafia deontologica, si può procedere all’analisi di quattro principali aree di criticità dell’ordinamento vigente.

⁷⁷ E, probabilmente, anche in considerazione dei prima «sporadici e, soprattutto, non supportati da una chiara e coerente politica nazionale», poi «alluvionali» e poco condivisi interventi riformistici Cfr. Comitato per la legislazione della camera dei deputati, *I costi per la competitività italiana derivanti dalla instabilità normativa: cause e possibili rimedi*, Relazione presentata dal Presidente On. Doris Lo Moro e pubblicata in allegato al resoconto della seduta del Comitato per la legislazione del 5 febbraio 2013, p. 93 - 94. Si tratta di una interpretazione del periodo storico di riferimento e della posizione assunta dagli ordini in presenza delle supposte condizioni.

⁷⁸ Da quest’ultimo punto di vista, non si può prescindere dal considerare l’attenzione che le forze politiche e le istituzioni hanno rivolto alle istanze riformistiche dell’ordinamento delle professioni, le cui radici sono storicamente così profonde da raggiungere il substrato culturale e politico del periodo pre-repubblicano (Sulle origini e l’evoluzione storica, con riferimenti al periodo romano e bizantino, alle corporazioni medievali e alla rivoluzione francese, alla regolamentazione prodotta nel ventennio fascista, si veda C. GOLINO, *Gli ordini e i collegi*, cit., p. 11- 24) e che, in una prospettiva più recente, vanno valutate in termini di armonizzazione e compatibilità europea.

⁷⁹ In considerazione della riserva di legge assoluta che copre la materia penale

La prima concerne la disciplina penalistica, in quanto nella portata generale e astratta delle relative norme e nei precipitati giurisprudenziali si ravvedono i principali presupposti giuridici, ma anche i condizionamenti all'esercizio del potere disciplinare.

La seconda riguarda l'ordinamento professionale, in particolare nella parte in cui agli ordini spetta l'esercizio dell'autonomia normativa, amministrativa e disciplinare, il tutto alla luce delle recenti riforme.

La terza criticità è ravvisabile nel ruolo che l'ordinamento ritaglia agli enti e agli organi che si interfacciano con gli ordini, quali il Ministero di giustizia, le procure e i tribunali, la Commissione parlamentare antimafia.

In ultimo, e non meno rilevante, una riflessione va condotta anche sullo stato in cui versa il sistema di raccolta e, soprattutto, interscambio e accesso dei dati concernenti le misure giudiziarie e ordinistiche che interessano i professionisti coinvolti in reati di mafia.

4. Le istanze di repressione fra criticità della legislazione antimafia vigente e prospettive di riforma.

L'approccio multidisciplinare è indispensabile per comprendere e regolare gli aspetti della contiguità e della collusione mafiosa, in quanto fenomeni della società e delle istituzioni. L'art. 416-*bis* c.p., frutto anche dei contributi delle scienze sociologiche e criminologiche, assimila al piano giuridico la «dimensione sociale», attribuendole un ruolo interpretativo della struttura associativa mafiosa. In questo modo si sono gettate «le basi per un approccio più flessibile» per il contrasto «alla criminalità organizzata»⁸⁰.

Si coglie la contropartita di tale approccio nella difficile trasposizione della volontà politica repressiva nei canoni tecnico-legislativi e sulla formulazione dell'art. 416-*bis* c.p.⁸¹. Tale norma è stata oggetto di commenti dottrinali che hanno dubitato della sua legittimità costituzionale⁸².

⁸⁰ A. CENTONZE, *Contiguità mafiose e contiguità criminali*, Milano, 2013, p. 7, pp. 13 – 14.

⁸¹ L'art. 416-*bis*, approvato in una situazione considerata emergenziale, è stato introdotto nell'ordinamento nel tristemente noto anno 1982, allorquando ebbero luogo gli omicidi di Carlo Alberto dalla Chiesa e Pio La Torre (componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia e primo firmatario della legge 13 settembre 1982, n. 646, che integrava la legge 31 maggio 1965, n. 575 (originariamente) «Disposizioni contro la mafia» e introduceva nel codice penale l'art. 416-*bis*).

⁸² L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, Roma-Bari, 1990, p. 859 afferma che il legislatore avrebbe caratterizzato il reato come di «*status*». I dubbi di legittimità sarebbero stati anche indotti, A. CENTONZE, *Contiguità mafiose*, cit., p. 3, dall'«incontestabile caratterizzazione sociologica delle consorterie mafiose presenti sul territorio italiano», dal condizionamento sulla tecnica legislativa, con riverberi «sulla cognizione processuale degli scopi

L'associazione mafiosa, però, non nasce scollata dai precedenti giurisprudenziali⁸³, e non v'è dubbio che abbia finito per assurgere a «mezzo di contrasto penale decisamente innovativo»⁸⁴, che va ben oltre la «funzione simbolico-repressiva» e, attraverso la sua «circolarità ermeneutica tra il fatto e il diritto», consente concretamente di qualificare e «scoprire situazioni di fatto (...) che» sarebbero sfuggite «all'apprezzamento giuridico»⁸⁵.

Le difficoltà indubbiamente permangono, ma gli indirizzi giurisprudenziali consolidatisi nel lungo periodo d'applicazione hanno visto superare, in larga misura, gli iniziali dubbi e le criticità interpretative. La Corte di cassazione, in particolare, è riuscita a contemperare i riflessi sul piano penalistico dell'inclinazione sociologica delle norme⁸⁶.

Permane la considerazione che le premesse sociologiche, per loro natura, e ancor più in riferimento ai contesti socio-economici su cui si radicano e sviluppano le mafie, non possono fornire statiche raffigurazioni delle realtà generali e astratte disciplinate dalla legge. Così, ad esempio, l'art. 416-*bis* c.p., secondo quanto affermato, sarebbe in grado di meglio esprimersi allorché abbia come riferimento un modello «di mafia gerarchica», «ove l'offerta di protezione» sia «esercitata in maniera monopolistica nell'ambito di una determinata comunità locale». Quindi, accertata la presenza di altri modelli organizzativi più fluidi⁸⁷ e meno gerarchizzati, si potrebbe dove riconsiderare anche i riferimenti normativi. In alcuni casi significherebbe dover rispondere a esigenze di nuove tipizzazioni⁸⁸, attraverso l'«auspicabile perfezionamento degli strumenti penalistici di contrasto»⁸⁹. La riflessione in materia ben può essere collocata in un contesto più ampio di analisi scientifica, in cui la dottrina sviluppa criticamente il ragionamento sul tema del «diritto penale della criminalità organizzata»⁹⁰.

consortili». Ciò avrebbe anche generato l'alto rischio di veder sanzionata l'adesione dell'agente al mero contesto sociale.

⁸³ Vi è, infatti, la piena consapevolezza dei risultati concreti e dei relativi presupposti empirici e processuali cui era pervenuta la giurisprudenza penale

⁸⁴M. RONCO, *L'art. 416-bis*, cit., p. 32.

⁸⁵*Idem*, p. 60.

⁸⁶ La chiave di lettura dei «profili probatori» è tra gli strumenti utili per descrivere criticamente lo stato dell'arte. Di particolare ausilio è il commento all'articolo 416-*bis* c.p., pubblicato in *Leggi d'Italia*, in cui si fa riferimento alla recente giurisprudenza sino alle più recenti sentenze della Corte di cassazione.

⁸⁷ Di «struttura fluida» parla A. LA SPINA, *La sociologia*, cit., p. 302.

⁸⁸ F. BEATRICE, *Camorra*, cit., p. 89 – 90. In questo caso riemergono i richiami all'art. 110 c.p., quindi, come di seguito si dirà, a un impianto normativo di non sempre facile applicazione.

⁸⁹ Cfr. G. FIANDACA, *Il concorso "esterno"*, cit., p. 202.

⁹⁰ In un dichiarato sforzo di «schematizzazione semplificatrice», B. ROMANO, *Il diritto penale della criminalità organizzata*, in *Dir. Pen. e Processo*, 2013, 9, p. 1013, premessa la condizione di stabilità della pervasività nazionale e sovranazionale del fenomeno mafioso, quindi superata la condizione di straordinarietà



Queste considerazioni non sembrano, però, collidere con l'idea di un legislatore prontamente reattivo nel contrasto alle mafie. Se tale dinamismo legislativo finisse, tuttavia, per fondarsi sull'esigenza di un adeguamento continuo, significherebbe doversi scontrare con almeno due criticità: l'una di politica legislativa, l'altra più strettamente giuridica.

Invero, si pretenderebbe dal legislatore un'attenzione continua, mentre, come criticamente osservato, l'andamento dell'azione antimafia è purtroppo ciclico⁹¹ e, inoltre, dovrebbe guardare oltre ai confini della circoscritta legislazione antimafia codicistica. Peraltro, affermare che debba esserci una sorta di rinvio dinamico a classificazioni e letture sociologiche in fase interpretativa e in necessarie riconsiderazioni riformistiche, significherebbe indebolire la norma, che finirebbe per prestare ulteriormente il fianco a critiche e a conseguenti incertezze precettive.

Ci si domanda, quindi, se non sia utile un approccio più realistico nel pensare alla legislazione antimafia, distinguendo l'applicazione della normativa vigente dalle prospettive di riforma. Approccio che si vuole ancor più seguire, per le ragioni che meglio saranno illustrate, nel riflettere sui margini di miglioramento per gli ordini professionali, attraverso l'esercizio dell'autonomia normativa, amministrativa e giudiziaria, ma anche dei sottovalutati strumenti di *moral suasion*.

Inoltre, in una prospettiva riformistica, l'ordinamento va letto dogmaticamente, nel suo insieme e in armonia con il dettato costituzionale: le istanze di prevenzione, controllo e repressione trovano risposta in fonti normative rinvenibili in molte altre discipline, come si anticipava, e tra queste quelle pubblicistiche e amministrativistiche. Tra le tante si considerino l'incandidabilità, la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la disciplina sugli appalti pubblici.

inizialmente ispiratrice della legislazione antimafia, sottolinea la necessità di «riflettere a fondo sulle garanzie (*in apicibus* quelle costituzionali) e sulla eventuale deroga ai principi generali».

L'a., nell'introdurre la propria riflessione sulle prospettive di un «diritto penale della criminalità organizzata», richiama i «passi falsi» compiuti dal legislatore penale, in ultimo in fase di approvazione del Codice antimafia nel 2001 — che, in sede di lavori preparatori, ha abdicato all'iniziale intenzione di intervenire innovando al diritto penale. L'a. sinteticamente ripercorre l'evoluzione del diritto penale nel suo rapporto con le istanze di repressione dei fenomeni mafiosi. In particolare osserva che «il diritto penale (classico?), nella sua accezione essenziale, ha a suo oggetto di tutela la persona umana (ed anzi, i c.d. delitti di sangue), punisce le azioni, censura il dolo, reprime la consumazione, si pone al cospetto di un singolo autore»; «il diritto penale (moderno?) estende la tutela penale alla società o allo Stato, punisce anche le omissioni, censura la colpa, anticipa la punibilità al tentativo, configura il concorso di persone nel reato»; mentre per «l'attuale diritto penale (contemporaneo?), si dovrebbe probabilmente compiere un passo ulteriore, poiché esso sembra porre al centro dell'attenzione la prevenzione, il contrasto e la repressione delle forme organizzate di criminalità».

⁹¹ R. SCIARRONE, *Mafie vecchie*, cit., p. XXI, afferma che l'azione antimafia ha avuto un andamento ciclico.

Ritornando alla concretezza delle risposte alle esigenze attuali e ai mezzi a disposizione, il discorso va ricondotto alla fattispecie giuridica dell'associazione mafiosa *ex art. 416-bis* c.p. In esso è il riferimento, il modello normativo tipizzato, autonomo, «intorno a cui si sono coagulate innumerevoli norme tanto di diritto sostanziale quanto processuale, nonché di diritto penitenziario, che hanno dato origini a un vero e proprio sistema penale speciale», prodotto attraverso numerosi atti normativi, più volte modificati⁹². Tra questi, in considerazione del nostro *fil rouge* che parte dai professionisti per giungere agli ordini professionali, si considerino⁹³: la già richiamata circostanza aggravante speciale di cui all'articolo 7 del d.l. 152/1991⁹⁴, «per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* (...) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo», che prevede che la pena debba essere aumentata di un terzo; il «favoreggiamento personale» aggravato per mafia *ex art. 378*,

⁹² E in parte confluiti nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia» (Codice antimafia), M. RONCO, *L'art. 416-bis*, p. 32 – 33. Si veda, in particolare, *amplius*, la nt. 4, che elenca e illustra le fonti del diritto cui si fa riferimento.

⁹³ Tra le altre disposizioni immediatamente ricollegabili all'art. 416-*bis* si ricordano: l'art. 71 del Codice antimafia, che prevede per i delitti di mafia l'aggravamento di pena «se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e» anche se «ne è cessata l'esecuzione»; le misure di prevenzione personali e patrimoniali di cui al Libro I, Titoli I - II del Codice antimafia; l'esclusione delle misure alternative alla detenzione (es. assegnazione del lavoro all'esterno e permessi premio, art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»), eccezioni fatte per i collaboratori di giustizia.

L'ordinamento penitenziario, inoltre, con l'art. 4-*bis* (come modificato dall'[art. 15, d.l. 8 giugno 1992, n. 306](#), conv. in [l. 7 agosto 1992, n. 356](#)), esclude l'applicabilità delle misure alternative alla detenzione, salvo la liberazione anticipata, nei confronti dei soggetti che siano stati condannati per il delitto di cui all'art. 416-*bis*, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni ivi previste ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose (è fatta salva l'applicabilità delle misure alternative quando a tali soggetti sia stata riconosciuta la qualifica di collaboratore di giustizia, ovvero quando sia accertata l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata (quest'ultima eccezione vale a seguito della sentenza della [Corte Cost. 14 dicembre 1995, n. 504](#), che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'[art. 4 bis, co. 1, l. 26 luglio 1975, n. 354](#), nel testo sostituito ad opera dell'[art. 15, co. 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306](#), conv. in [l. 7 agosto 1992, n. 356](#)). È annoverabile, quindi, anche la condanna per concorso esterno in associazione di tipo mafioso: sul punto si veda Cass. pen. Sez. I, 19 febbraio 2004, n. 12982).

⁹⁴ Il comma 2 inoltre dispone: «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

comma 2, c.p.⁹⁵; l'assistenza agli associati, prevista dall'art. 418 c.p.⁹⁶; il riciclaggio *ex art.* 648-*bis*⁹⁷; l'art. 391-*bis*, recentemente aggiunto al codice penale⁹⁸, che punisce «chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri, in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte» e, in particolare, prevede una circostanza aggravante speciale «se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense»⁹⁹; e, infine, il concorso esterno in associazione mafiosa *ex art.* 110 c.p.

⁹⁵ Che punisce colui che non aderisce all'associazione mafiosa né vi concorre in quanto *extraneus ex art.* 110 c.p. bensì adotta condotte finalizzate a prestare aiuto a chi abbia commesso delitti assoggettabili all'art. 416-*bis* c.p., al fine di agevolare l'elusione delle investigazioni e la sottrazione alle ricerche effettuate».

Sulla differenza tra delitto di concorso esterno, associazione mafiosa e favoreggiamento personale aggravato si veda C. cass, Sez. II, sentenza 3 aprile 2003, n. 15756. Non sempre netto è il confine con altri reati; ad esempio, quando l'agente offre la propria disponibilità alle attività della consorteria in quanto *extraneus* (configurandosi così il concorso) o in veste di *intraneus*. Il secondo comma dell'art. 378 prevede una circostanza aggravante di favoreggiamento che si realizza in relazione al delitto già commesso di cui all'art. 416-*bis* c.p.. La pena applicabile è della reclusione non inferiore a due anni. È l'art. 2 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a introdurre questa circostanza aggravante, in considerazione della particolare gravità del reato presupposto dell'art. 416-*bis* c.p.

⁹⁶ Ai sensi del quale: «chiunque, fuori dei casi di concorso esterno nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni».

⁹⁷ L'associazione mafiosa di cui all'art. 416-*bis* c.p. rientra tra i delitti presupposti dell'art. 648-*bis* c.p. Tra le finalità della consorteria mafiosa vi è la reimmersione dei capitali illeciti nei circuiti legali (in tal senso Cass, Sez. VI, 30 gennaio 2009, n. 45643, in www.iusexplorer.it. Nella recentissima sentenza 27 febbraio 2014, n. 25191, le Sezioni unite, in www.iusexplorer.it, hanno affermato che non è configurabile il concorso tra i delitti di cui agli artt. 648-*bis* o 648-*ter* c.p. e quello di cui all'art. 416-*bis* c.p., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego concerna denaro, beni o utilità che provengano proprio dal delitto di associazione mafiosa.

⁹⁸ Con legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 26.

⁹⁹ Specificamente al riferimento alla professione forense, in fase di osservazioni sul d.d.l. n. 733, Roma 18 novembre 2008, p. 6, la Giunta delle Unioni delle Camere Penali di Roma, in http://www.ristretti.it/commenti/2008/novembre/pdf8/ucpi_sicurezza.pdf, affermava trattarsi di un «tentativo di criminalizzare il difensore, individuato quale possibile contatto con l'esterno»; aspetto ulteriormente evincibile «nella limitazione dei colloqui con i difensori che possono incontrare il proprio assistito fino ad un massimo di tre volte alla settimana». Di tal guisa si sarebbe percorsa la strada del superamento definitivo della «eccezionalità e temporaneità dei provvedimenti applicativi di cui al 41-*bis* rendendo la detenzione speciale una modalità ordinaria e stabile di esecuzione della pena».

Sugli effetti delle nuove norme si veda C. FIORIO, *La stabilizzazione delle "carceri fortezza": modifiche in tema di ordinamento penitenziario*, in O. Mazza e F. Viganò (a cura di), *Il "pacchetto sicurezza" 2009*, Torino, 2009, p. 396. Altri problemi tra quelli comunemente osservabili riguardano il concorso con altri reati, a esempio il favoreggiamento. Sul punto si veda G. MORGANTE, *Sub. Art. 2, co. 26*, in A. Gargani, D. Manzoni, A. Pertici, G. De Francesco (a cura di), *Commentario al pacchetto sicurezza*, Milano, 2011, p. 300 s.

Sul punto si veda anche R. CANTONE, *Agevolazione criminosa ai detenuti ed internati in regime detentivo speciale*, in *Leggi d'Italia*, 2010.

Richiamate le principali fattispecie giuridiche che presuppongono e accertano l'esistenza di un 'rapporto' con le mafie, è opportuno preliminarmente anticipare che, prescindendo, per ora, dagli accertamenti dei reati *lato sensu* di mafia e delle pene irrogabili, gli ordini e i collegi professionali, in ogni caso, sarebbero tenuti a considerare il comportamento del loro iscritto. Così, una sentenza penale irrevocabile di condanna, secondo quanto stabilisce l'art. 653, comma 2, c.p.p.¹⁰⁰, accerterebbe la «sussistenza del fatto», l'illiceità penale e l'affermazione che l'imputato lo ha commesso». Ai comportamenti penalmente tipizzati dovranno altresì seguire quelli che, in contrasto con le norme deontologiche, darebbero comunque luogo a valutazione di tipo disciplinare, pur nei limiti degli assunti processuali assolutori che non possono non essere considerati in sede disciplinare¹⁰¹.

Prima di giungere al termine dell'inquadramento generale e passare ad affrontare, nello specifico, gli aspetti collegati agli ordini e ai collegi professionali, alcune ultime considerazioni devono compiersi sul reato di concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto «parlare di contiguità alla criminalità organizzata in Italia significa soprattutto» rievocarne «la spinosa problematica»¹⁰². Le qualificazioni giuridiche di fenomeni ambientali così diversi tra mafie e all'interno delle singole organizzazioni mafiose, e le modalità dinamiche di «sovrapposizione o interdipendenza tra criminalità organizzata e criminalità economica»¹⁰³ — dove principalmente si annida l'illecito esercizio di quelle professioni liberali (es. commercialisti, notai, avvocati) che sostengono lo sviluppo economico delle organizzazioni mafiose — richiedono, infatti, uno specifico richiamo a tale strumento normativo.

Il concorso dell'*extraneus*, come osservato, assolve all'esigenza concreta di fornire una risposta penalistica «tutt'altro che dogmatica» per sanzionare «i casi di cosiddetta "contiguità" ovvero di collusione ed intreccio tra criminalità organizzata ed esponenti del mondo politico, delle professioni ed economico-imprenditoriale»¹⁰⁴. Dal quadro dogmatico, però, non può di certo

¹⁰⁰ «Efficacia della sentenza penale nel giudicato disciplinare».

¹⁰¹ L'art. 653, co. 1, c.p.p. in particolare dispone: «La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso».

¹⁰² C. VISCONTI, *Sui modelli di incriminazione*, cit., p. 189.

¹⁰³ F. BEATRICE, *Camorra*, cit., p. 90.

¹⁰⁴ Cfr. A. D'ALESSIO, *Concorso esterno*, cit., p. 2.

prescindersi, trattandosi di un aspetto non subalterno ai requisiti probatori sottostanti l'applicazione della norma, come ampiamente argomentato in dottrina e in giurisprudenza.

Per l'aspetto che ai nostri fini rileva, l'obiettivo che la norma si pone è di tipizzare e sanzionare i «comportamenti di coloro che, nell'ambito (...) professionale, pur essendo estranei al sodalizio e non condividendone gli scopi», sono disponibili, per ragioni di interesse personale o per compromissione ambientale, a compiere atti illeciti che ridondano a vantaggio dell'ente»¹⁰⁵, che, in tal guisa, incrementa la propria capacità «espansiva e di penetrazione nei gangli vitali della società»¹⁰⁶. Oppure, come recentemente ribadito, in continuità con uno dei più rilevanti precedenti giurisprudenziali in materia (c.d. sentenza Mannino)¹⁰⁷, l'«assunzione del ruolo di concorrente esterno» sussiste quando il «soggetto che non sia inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e risulti privo della *affectio societatis*, deve fornire un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, il quale si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e ramo di attività o articolazione territoriale e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima»¹⁰⁸.

L'incertezza che conseguirebbe dalla presenza nell'ordinamento delle due fattispecie di reato di cui agli articoli 416-*bis* e 110 c.p., fuoriuscenti dai confini costituzionali del principio della tassatività, genererebbe un vuoto (anche causato dalla tecnica legislativa) interamente colmato, secondo numerosa dottrina, dalla pur a volte ondivaga e oscillante giurisprudenza¹⁰⁹. Anche se, come

¹⁰⁵ M. RONCO, *L'art. 416-bis*, p. 86.

¹⁰⁶ Così si afferma nella più recente e già citata Corte di cassazione penale, sez. II, n. 17894/2014.

¹⁰⁷ La Corte di Cassazione penale, sez. VI, nella recente pronuncia del 20 maggio 2014, n. 28016, richiama la nota sentenza delle sezioni unite 12 luglio 2005, n. 33748, meglio nota come sentenza Mannino. Per un approfondimento si veda F. DE LEO, *Aspettando un legislatore che non si chiami Godot. Il concorso esterno dopo la sentenza Mannino*, in *Cass. Pen.*, 2006, p. 111 ss.

¹⁰⁸ Nella stessa sentenza, Cass. Pen., sez. VI, n. 28016, 2014, si afferma che «l'efficienza causale di tale apporto rispetto alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo diviene, infatti, elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, per il cui apprezzamento non è sufficiente una valutazione *ex ante* in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma *ex post* in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di «certezza processuale», l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente».

¹⁰⁹ Che spesso finirebbe per vacillare in fase motivazionale, in particolare nella determinazione dei requisiti della colpevolezza in forza dei quali si distingue la condotta dell'*extraneus* a quella dell'*intranseus*.

Per una ricostruzione agevole e lineare dei precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte Che spesso finirebbe per vacillare in fase motivazionale, in particolare nella determinazione dei requisiti della colpevolezza in forza dei quali si distingue la condotta dell'*extraneus* a quella dell'*intranseus*: cfr. A. BARGI,

osservato, la definizione giurisprudenziale degli elementi di tipizzazione determinerebbe un ruolo ultroneo della giurisprudenza, in contrasto con il principio della separazione dei poteri¹¹⁰.

Non è questa la sede per ripercorrere il dibattito che copioso in dottrina esplora analiticamente la configurabilità del reato associativo. Invero, pur a fronte dell'ampiamente sostenuta necessità di riforma, *de iure condito* è indubbio che la giurisprudenza, in particolare quella della Cassazione, sia riuscita, «mediante la elaborazione di casi tipologici»¹¹¹, nell'obiettivo di qualificare i necessari requisiti configuranti il reato e a sanzionare le condotte collusive e contigue¹¹². La domanda che ci si pone e se ci si trovi effettivamente dinanzi a un paradosso e cioè che nonostante il «costante attivismo legislativo»¹¹³, che ha arricchito la legislazione delle su menzionate nuove tipizzazioni, tutta l'attenzione finisca per ruotare attorno al solo art. 110 c.p. in quanto principale leva per sollevare il coperchio borghese-mafioso che offusca il radicamento socio-economico delle dinamiche evolutive mafiose¹¹⁴. O che addirittura gli innumerevoli «strumenti penali» abbiano finito per ingenerare affastellamenti e inevitabili «inestricabili problemi di qualificazione giuridica»¹¹⁵. Il quadro repressivo complessivo è comunque apprezzabile e, con riferimento al concorso esterno all'associazione mafiosa, la qualificazione giurisprudenziale di innumerevoli comportamenti¹¹⁶ ha reso meno fluido e più limpido «l'intero *acquis* giurisprudenziale in materia»¹¹⁷.

Concorso esterno e strumenti patrimoniali di contrasto alla criminalità organizzata in *Archivio penale*, maggio-agosto 2012, p. 489 s.

¹¹⁰ M. RONCO, *L'art. 416-bis*, cit., p. 88.

Inoltre P. MOROSINI, *La creatività del giudice nei processi di criminalità organizzata* in G. Fiandaca e C. Visconti, *Scenari di mafia*, Torino, 2010, p. 538, nel riprendere le diverse posizioni assunte in dottrina sul ruolo della magistratura, osserva come «quando si procede per fatti riconducibili a forme di crimine organizzato (...) il processo penale non è un terreno neutro o scevro da condizionamenti».

¹¹¹ G. FIANDACA, *Il concorso "esterno"*, cit., p. 209.

¹¹² Sulla manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale in ordine al concorso in associazione mafiosa ex artt. 110 c.p., 416 *bis* c.p. per violazione dei principi di uguaglianza, determinatezza e tassatività della fattispecie incriminatrice, nonché di personalità della responsabilità penale sanciti rispettivamente agli artt. 3, 25, 27 Cost. si veda T. Taranto 11.6.1997, in www.studiolegale.leggiditalia.it.

¹¹³ C. VISCONTI, *Sui modelli di incriminazione*, cit., p. 198 – 199.

¹¹⁴ E alle sue origini ancor più lontane: nel senso di non considerare l'art. 110 c.p. come una «inedita e cervellotica invenzione dei magistrati», C. VISCONTI, *Sui modelli di incriminazione*, cit., p. 189, individua i riferimenti normativi e ne ripercorre i precedenti giurisprudenziali, anche con lontani riferimenti alla mafia.

¹¹⁵ Sarebbe, quindi, mancata «una strategia» legislativa «ponderata e coerente negli ultimi venti anni». Cfr. C. VISCONTI, *Sui modelli di incriminazione della contiguità alle organizzazioni criminali nel panorama europeo: appunti per un'auspicabile (ma improbabile?) riforma "possibile"* in G. Fiandaca e C. Visconti, *Scenari di mafia*, Torino, 2010, p. 198 – 199.

¹¹⁶ Sulla riuscita azione interpretativa della Suprema corte si veda V. MAIELLO, *Concorso esterno in associazione mafiosa: la parola passi alla legge* in *Cass. Pen.*, 2009, p. 1353.

¹¹⁷ C. VISCONTI, *Sui modelli di incriminazione*, cit., p. 197, ripercorre le pronunce di legittimità soffermandosi sugli «aspetti generali» in forza dei quali si è riusciti a «fissare i principi di diritto: requisiti e morfologia della

Lo sforzo della giurisprudenza non è però sufficiente; infatti, come evincibile dalla recente Relazione Dna 2013, le attuali «cornici giuridiche» si palesano inadeguate «a ricomprendere determinate realtà effettuali»¹¹⁸. Inoltre, resterebbero aperte questioni di indubbia rilevanza, quali, come osservato, il regime sanzionatorio del concorso esterno. La previsione della medesima pena della partecipazione all'associazione mafiosa, infatti, «seppur giustificata sul piano formale», confligge con l'«intuitivo (...) differente disvalore sociale» e causa «disagi etici» e «ripugna alla coscienza sociale»¹¹⁹.

Ogni istanza di rivisitazione legislativa impone il superamento delle ciclicità delle politiche antimafia¹²⁰, nell'auspicio di una continuità politica su di un tema che, invero, è sovente posto nelle agende politiche alla stregua di «un tema di interesse marginale, evocatore di un *munus* intellettuale»¹²¹.

L'affermazione del valore della legalità deve essere il riferimento e il fondamento di ogni tipo di cultura e comportamento sociale, anche professionale. Svincolandosi dalla consueta spinta emergenziale, una ponderata risposta che fondi sulla condivisione delle diverse scienze impegnate sul fronte antimafia, così come dei contributi delle associazioni coraggiosamente impegnate, dovrà essere fornita dagli studiosi delle discipline giuridiche interessate. Concretamente, devono essere considerate le difficoltà insite nel trasporre sul piano delle disposizioni legislative un fenomeno la cui progressiva maggiore comprensione deve essere riconosciuta alle letture sociologiche e criminologiche ma anche economiche. La condizione di «legalità sofferente» in cui verserebbe la

condotta di partecipazione; tipizzazione causale del contributo punibile a titolo di concorso; profilo psicologico del concorrente».

¹¹⁸ Così F. BEATRICE, *Camorra*, cit., p. 90, con specifico riferimento alla camorra e all'uso più frequente dell'«ambiguo» art. 110 c.p.

¹¹⁹ A. BARGI, *Concorso esterno*, cit., p. 493. L'a., inoltre, concentra la propria attenzione anche sugli effetti dell'adozione delle «misure patrimoniali».

¹²⁰ Sul punto si veda ancora R. SCIARRONE, *Mafie vecchie*, cit., p. XXI.

Si veda inoltre N. DALLA CHIESA, *Manifesto*, cit., p. IX, che nel collocare nella storia italiana unitaria le politiche antimafia osserva come, mentre le altre più significative criticità del tempo che separavano il nostro Paese dall'ideale tipo democratico (analfabetismo, lavoro infantile, suffragio universale, etc.) sono state affrontate all'interno di «un percorso», «una sola delle brutture storiche» ne è stata esclusa, con conseguente esponenziale recrudescenza: «la criminalità mafiosa».

¹²¹ «(...) buono al massimo», secondo quanto criticamente affermato da N. DALLA CHIESA *Manifesto*, cit., p. IX, «per alcuni giuristi meridionali liberi da doveri professionali verso gli imputati di associazione a delinquere».

legislazione antimafia¹²² sarebbe superabile attraverso una rivisitazione delle disposizioni legislative di contrasto. La prospettiva riformistica dovrebbe essere il più possibile unitaria, di sostanziale coordinamento non solo tra le norme penali — per risolvere le criticità — ma anche tra quelle che, come dianzi osservato, direttamente e indirettamente devono essere perseguite in una politica di netta contrapposizione dello Stato di diritto alla criminalità mafiosa.

5. Ordini e collegi professionali vs mafie.

Tornando a considerare il piano ordinistico, dalla tipizzazione penale dei reati di mafia si diramano due dei tre principali percorsi descrittivi e motivazionali che conducono alla sanzionabilità di fatti di mafia da parte degli ordini e dei collegi professionali.

I primi due percorsi per la gran parte degli ordini professionali sono paralleli.

Il primo è quello penalistico: agli organi giudiziari compete la funzione di irrogare la sanzione penale e le eventuali altre misure¹²³; si determinano, quindi, effetti direttamente collegati al procedimento penale e alla sentenza, quindi alle fattispecie di reato.

Il secondo è quello delle competenze degli ordini e dei collegi, con specifico riferimento a quelle normative e disciplinari.

¹²² Dovuta a un «improprio protagonismo dello *ius dicere*», V. MAIELLO, *Concorso esterno*, cit., p. 1353. L'a., nell'affrontare l'annosa questione del concorso esterno, invoca il «ritorno alla legge», quindi la riconduzione del ruolo del giudice alla legittima sfera delle «competenze sancite dallo Stato costituzionale».

¹²³ Oltre all'applicazione delle pene per i delitti di mafia, *supra* § 4, ci si limita a richiamare anche le «pene accessorie». Per determinati delitti e contravvenzioni (art. 19 c.p.) è prevista l'«interdizione da una professione» (art. 30-31 c.p.) o «la sospensione dall'esercizio di una professione» — art. 35 c.p.¹²³ L'art. 30 c.p. «Interdizione da una professione o da un'arte» prevede che «l'interdizione da una professione (...) priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione (...) e importa la decadenza (...) dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti». L'interdizione non può essere superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

L'art. 31 c.p. «Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione» prevede che «ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere».

L'art. 35 prevede che «la sospensione dall'esercizio di una professione (...) priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione (...)». Non può essere superiore a due anni e «consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, (...), ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto».

Si consideri inoltre la misura interdittiva del «divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali (...)» (art. 290 c.p.p.) conseguente alla promozione di un procedimento penale.

Tale parallelismo¹²⁴ è iniziale e duraturo nel caso in cui i fatti addebitabili al professionista abbiano contemporaneamente rilievo penale e disciplinare: l'ordinamento, infatti, prevede — salvo specifiche eccezioni e non poche incertezze applicative¹²⁵ — che, sin dall'avvio del procedimento penale (rinvio a giudizio e non semplici indagini), debba sospendersi il procedimento disciplinare fino alla sentenza passata in giudicato.

Si tratta della cosiddetta «pregiudiziale penale», prevista dall'art. 653 c.p.p., applicabile nel caso in cui i fatti contestati al professionista siano oggetto di procedimento penale.

Il terzo percorso è invece autonomo, del tutto assorbito nel procedimento disciplinare, e concerne comportamenti contrastanti con le norme deontologiche che non abbiano assunto rilevanza penale (quindi non oggetto di procedimento penale) o siano diversi rispetto ad altri fatti che abbiano contestualmente rilevanza penale e ordinistica e siano oggetto di procedimento penale. Semplificando, potrebbe trattarsi di comportamenti non coincidenti con l'ampia categoria da noi evidenziata dei delitti di mafia, ma che comunque si inseriscono in una più ampia categoria di comportamenti in odor di mafia, tali da essere qualificati come offensivi, a esempio, della dignità o del decoro della professione.

È utile soffermarsi, congiuntamente, sui primi due percorsi descrittivi, a lungo i più rilevanti sia in termini quantitativi sia qualitativi.

Come più volte sottolineato, la pregiudiziale penale è uno dei principali elementi di criticità che impedisce un esercizio efficace dell'azione disciplinare. Valutazione che sembra emergere in tutta evidenza nella recente audizione in sede di Commissione parlamentare antimafia del Presidente del Consiglio nazionale forense sul «ruolo svolto dall'avvocatura italiana nella lotta alla criminalità organizzata»¹²⁶.

¹²⁴ Che evidentemente non ha a oggetto i soli reati di mafia.

¹²⁵ Così per l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché, più recentemente, per quello forense.

¹²⁶ Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, *Resoconto stenografico dell'audizione del Presidente del Consiglio nazionale forense*. Seduta n. 37 del 4 giugno 2014, in www.camera.it. La Commissione ha preceduto l'audizione da una richiesta al Consiglio nazionale forense avente a oggetto «gli elenchi di tutti gli avvocati destinatari di provvedimenti giudiziari o disciplinari con l'indicazione dei relativi motivi dal «gennaio 2008 a oggi». L'oggetto dell'audizione era «il ruolo svolto dall'avvocatura italiana nella lotta alla criminalità organizzata, il rapporto tra esercizio delle prerogative di difesa e potere d'indagine dell'autorità giudiziaria, i rapporti tra il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati circondariali (...)».

Dai contenuti dell'audizione, anche caratterizzata da toni accesi, traspare evidente la necessità di superare la pregiudiziale penale. Come osserva il Presidente della Commissione, on. Bindi, l'attesa della sentenza definitiva non ha senso perché non si garantirebbe il cittadino (p. 12).

Questo problema, evidentemente, è riscontrabile in tutti gli altri ordini e collegi.

In questa sede non può darsi conto del dibattito dottrinario e giurisprudenziale che ha caratterizzato l'evoluzione e l'applicazione dell'istituto della pregiudiziale penale, sviluppatosi prima e dopo la revisione dell'art. 653 c.p.p. del 2001¹²⁷, mentre è opportuno considerare l'evoluzione normativa, talune eccezioni e alcune incertezze applicative, nonché i punti fermi ai quali è addivenuta la giurisprudenza delle sezioni unite penali e civili.

A più di due lustri dalla revisione, la giurisprudenza ha posto in evidenza i principi di riferimento e delineato soluzioni ermeneutiche che — anche quando non hanno direttamente interessato gli enti pubblici¹²⁸ ordini o collegi professionali, ma altre «pubbliche autorità» (art. 653, co. 1, c.p.p.) ai primi evidentemente assimilabili —, hanno confermato, nel 2014, «l'attualità del principio», per la

Ma sono probabilmente i risultati dell'indagine a suscitare le maggiori perplessità. Considerato l'ampio intervallo sottoposto a indagine, il numero delle sentenze pronunciate dal CNF (complessivamente meno di dieci) sembrano davvero poche.

Anche se il dato soffre delle limitazioni all'accesso delle informazioni. Infatti, come specificato dal CNF, Ufficio studi del Consiglio nazionale forense (a cura di), *Dossier di documentazione e analisi*, n. 7/2014, p. 7, questi è giudice di gravame. Con la conseguenza che il dato comunicato alla Commissione antimafia riguarda solo le decisioni dei Consigli dell'ordine impugnate. Inoltre, come osserva il Presidente del CNF, *Resoconto stenografico*, cit., p. 5, lo stesso organo «non ha per legge poteri ordinatori nei confronti degli ordini locali», quindi non può direttamente acquisire informazioni e dati».

¹²⁷ In particolare, attraverso il confronto tra le due fasi storiche segnate dallo spartiacque del 2001, quando l'art. 653 c.p.p. è stato riformato.

¹²⁸ G. Rossi, *Enti pubblici associativi. Aspetti del rapporto fra gruppi sociali e pubblico potere*, Napoli, 1979, p. 23, sulla natura giuridica degli ordini afferma che si tratta di «enti pubblici non economici di tipo associativo».

Recentemente la Corte costituzionale, 3 novembre 2005, n. 405, in www.cortecostituzionale.it, nel dichiarare l'illegittima costituzionalmente di una legge regionale che istituiva e attribuiva funzioni ai coordinamenti regionali in materia di ordini, fa riferimento alla «vigente normazione riguardante gli Ordini e i Collegi» che «risponde all'esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria».

Sul punto si veda anche: Cass., sez. un., 27 gennaio 2009 n. 1874, in *Giust. civ. Mass.* 2009, 1, p. 117; Cass., sez. un., 12 marzo 2008 n. 6534, in *Prev. forense*, 2009, 48, con nota di L. CARBONE, *Responsabilità del Consiglio dell'Ordine nei pareri sugli onorari e giurisdizione del TAR*; Cass., 14 marzo 1990 n. 2079 e Cass., 18 dicembre 1990 n. 12010, in *Mass. Foro it.*, 1990. Egualmente il Consiglio di Stato, sez. IV, 5 ottobre 1995 n. 789, in *Foro it.*, 1995, III, 589; sez. IV, 2 novembre 1995 n. 862, in *Giur. it.*, 1996, III, 1, 292) e Cons. Stato, sez. atti normativi, 13 giugno 2005, n. 1641/05.

Sul punto in dottrina si veda: P. GASPARRI, *Natura giuridica e attribuzioni degli Ordini dei medici*, in *Foro amm.*, 1955, IV, p. 17; P. PISCIONE, *Ordini e collegi professionali*, Milano, 1959, p. 13; C. LEGA, *Gli «ordini professionali» come istituzioni*, in *Giur. it.*, 1962, p. 867; A. CATELANI, *Gli ordini e i collegi professionali nel diritto pubblico*, Milano, 1976, p. 70; C. GESSA, *Ordini e collegi professionali*, in *Enc. giur.*, t. XIV, Roma, 1988; G. ROSSI, *Gli enti pubblici*, Bologna, 1991, p. 135 s.; F. TERESI, *Ordini e collegi professionali*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. X, Torino, 1995, p. 452; C. GOLINO, *Gli ordini e i collegi*, cit., Padova, 2011.

In senso critico G. DELLA CANANEA, *Deontologia notarile e giurisdizione amministrativa* in *Giorn. dir. amm.*, 1997, p. 1030.

prima volta sancito dalle Sezioni Unite nel 2006¹²⁹, della sospensione del procedimento disciplinare, già affermato in precedenti arresti giurisprudenziali¹³⁰.

Tale rapporto fra azione penale e disciplinare finisce per ridimensionare il tenore delle aspre critiche mosse nei confronti degli ordini e dei colleghi professionali che non ottempererebbero nell'immediatezza a obblighi sanzionatori nei confronti degli iscritti coinvolti in reati di mafia.

¹²⁹ Cass. civ. Sez. Unite, 08-03-2006, n. 4893 con nota di F. MOROZZO DELLA ROCCA, *Procedimento disciplinare e pregiudizialità penale nel novellato art. 653 c.p.p.* in *Giust. civ.*, fasc.4, 2007, pag. 954 ss., scrive di «nuovo corso» della pregiudiziale penale, in contrapposizione alle precedenti sentenze della Suprema corte, che, anche dopo la citata l. n. 97/2001, avevano «continuato ad escludere la pregiudizialità e, di conseguenza, l'applicabilità dell'art. 295 c.p.c. ai procedimenti disciplinari».

¹³⁰ In ultimo Cass. civ. Sez. Unite, con sentenza 22 maggio 2014, n. 11309, in www.iusexplorer.it. Nel caso *de quo*, un avvocato al quale è contestata la violazione del Codice Deontologico Forense veniva fatto oggetto di un provvedimento disciplinare adottato dal consiglio degli ordini degli avvocati, provvedimento di seguito impugnato innanzi al Consiglio Nazionale Forense, che respingeva il gravame della ricorrente. In entrambi i gradi la ricorrente aveva eccepito la mancata sospensione del procedimento disciplinare nonostante «la medesima contestazione in altre sedi (civile e penale)». Il ricorso per Cassazione seguito vedeva accolto in quanto non si sarebbe proceduti alla «sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale vertente sui medesimi fatti».

Le sezioni unite richiamano, quindi, «la giurisprudenza formatasi al riguardo, dopo la riforma introdotta dalla L. 27 marzo 2001, n. 97 (norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), in vigore alla data della decisione impugnata ed applicabile ai procedimenti disciplinari in corso (essendo quello in esame iniziato nel 2011) in virtù della norma transitoria dell'art. 10, comma 1 della stessa legge».

Viene affermato che «la precedente disposizione stabiliva, infatti, l'efficacia di giudicato, nel giudizio disciplinare, della sentenza penale di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento “quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso”; mentre quella successiva — oltre ad eliminare la limitazione alla sentenza dibattimentale — ha ampliato tale efficacia, aggiungendo alle ipotesi indicate quella della assoluzione perché il fatto “non costituisce illecito penale”.

Si tratta, dunque, di un effetto più ampio è di immediato apprezzamento, che in ipotesi di addebito disciplinare per i medesimi fatti contestati in sede penale, induce a ritenere superato il precedente, più restrittivo, orientamento giurisprudenziale.

Onde, in caso di pendenza del procedimento penale, la sospensione si impone, a mente dell'art. 295 c.p.c., in quanto dalla definizione del procedimento penale può dipendere, ai sensi del citato art. 653 c.p.p., quella del procedimento disciplinare.

Il Collegio, d'altronde, ritiene che la presente causa non offra elementi che possano indurre ad una rimediazione della questione e che vada, pertanto, ribadita l'attualità del principio, già affermato, secondo cui “in tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell'art. 653 cod. proc. pen., disposta dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 1, qualora l'addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.. Tale sospensione si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce detto procedimento penale, senza che la ripresa di quello disciplinare innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sia soggetta a termine di decadenza”» (Cass. SS.UU. 25 luglio 2011, n. 16169 e 17 aprile 2012, n. 5991 in www.studiolegale.leggiditalia.it).

A rigor di completezza va ricordata la nota sentenza Cass. civ. Sez. Unite, 08 marzo 2006, n. 4893, in www.studiolegale.leggiditalia.it, in cui si afferma: «onde, in caso di pendenza del procedimento penale, la sospensione si impone, a mente dell'art. 295 c.p.c., in quanto dalla definizione del procedimento penale può dipendere, ai sensi del citato art. 653 c.p.p., quella del procedimento disciplinare».

Saremmo in presenza, infatti, di un insuperabile vincolo giuridico determinato dalla plurioffensività penale e disciplinare del fatto. Conseguentemente, l'unica concreta sistematizzazione propositiva, che tenga conto delle critiche, da considerarsi di natura etica, culturale, politica, non potrebbe che trovare una concreta proiezione in nuove tutele del bene giuridico, quindi in una auspicabile rivisitazione legislativa o, meno probabilmente, in eventuali riconsiderazioni giurisprudenziali. Mentre, secondo quanto osservato in dottrina, *contra legem* sarebbe la previsione di deroghe alla sospensione del procedimento disciplinare, in quanto sancito in fonte di rango primario, attraverso l'esercizio dell'autonomia normativa degli ordini, quindi per mezzo di fonti deontologiche¹³¹.

I due piani penale e disciplinare finiscono per incrociarsi, pur se non necessariamente, in un secondo momento, quello disciplinare. Nel caso di estinzione del reato per prescrizione, *ex art. 157 c.p.p.*¹³², per esempio, il procedimento sarà attivato solo successivamente.

In questo (come in ogni altro) caso di sentenze (ad esempio, irrevocabili di condanna o di assoluzione), il procedimento interverrà in tempi assai distanti dalla conoscenza del fatto¹³³. Ciò può comportare rilevanti conseguenze. Nel caso del perdurante esercizio dell'attività professionale, nelle more dell'emissione di una sentenza penale irrevocabile di condanna, può determinarsi una perdita di credibilità delle istituzioni. Di contro, sul piano della tutela dei diritti e in attuazione del principio di non colpevolezza sino a sentenza irrevocabile di condanna, il professionista eventualmente di seguito assolto, al quale nelle *more* sarebbe stato impedito l'esercizio della professione, subirebbe una lesione dei propri diritti in caso di irrogazione di sanzione disciplinare sulla base degli stessi fatti valutati nel processo penale. Anche in ciò è la *ratio* della pregiudiziale, così come nell'opportunità da parte degli ordini e collegi di disporre dei necessari elementi di prova, che con mezzi più ampi e idonei possano essere acquisiti e accertati nel processo penale.

Il professionista è quindi soggetto tutelato dall'ordinamento e, in un'ottica di bilanciamento degli interessi, maggiormente apprezzati ne sono lo *status* e l'esercizio della professione rispetto, ad esempio, alla tutela del prestigio della categoria professionale, sia per i rapporti interni (con altri professionisti iscritti al medesimo albo, agli organi degli ordini e collegi), sia esterni (cittadini, istituzioni, altri professionisti). Lo stesso prestigio che potrebbe indurre il professionista ad

¹³¹ In questo senso V. TENORE, *Deontologia e nuovo procedimento*, cit., p. 126, che richiama quanto stabilito dall'Ordine degli architetti.

¹³² I cui termini, va ricordato, sono raddoppiati in caso di reati di mafia *ex art. 51, comma 3, c.p.p.*

¹³³ Sui criteri che definiscono il momento della decorrenza del termine, sulle fonti che disciplinano i termini e sulle specifiche decorrenze dei termini, cfr. V. TENORE, *Deontologia e nuovo procedimento*, cit., p. 134 – 135.

assumersi il rischio (processuale) di impugnare una sentenza assolutoria, quindi allo stesso favorevole, in quanto la formula non è ricompresa tra quelle ampiamente liberatorie, quali: «perché il fatto non sussiste» o «perché l'imputato non lo ha commesso»; sentenze pronunciate, quindi, con formule altre¹³⁴, «che, pur non applicando una pena, comportano — in diverse forme e gradazioni — un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'imputato o, comunque, l'attribuzione del fatto», e che, in quanto tali, sarebbero in grado di ledere gli «interessi morali» ma anche «giuridici dei prosciolti»¹³⁵. Specificamente all'interesse giuridico, una formula assolutoria non ampia lascerebbe ancora aperte «possibili conseguenze (...) disciplinari»¹³⁶. Egualmente il professionista, a tutela del proprio prestigio e dell'integrità, secondo quanto disposto dall'art. 157 c.p.p., potrebbe rinunciare alla prescrizione del reato, ambendo a una sentenza assolutoria con formula piena.

Nel riflettere sulla possibilità di superare l'applicazione dell'istituto della pregiudiziale, è utile richiamare, *de iure condito*, due diverse discipline vigenti che, invece, consentirebbero all'ordine, ugualmente con proprio procedimento disciplinare, qualora sussistano determinate condizioni, di procedere.

La prima è sancita dal decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139 «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (...)», che si configura quale *lex specialis*, al pari della più recente legge 31 dicembre 2012, n. 247 «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»¹³⁷. Si tratta quindi di fonti di rango primario, che operano in deroga all'art. 653 c.p.p.

Una seconda ipotesi è quella delle norme ordinistiche che prevedono che la potestà disciplinare possa esercitarsi autonomamente, anche contestualmente al procedimento penale¹³⁸.

¹³⁴ Quale il proscioglimento per cause di non punibilità per condotte *post factum*.

¹³⁵ Come affermato dalla Corte costituzionale, con la sentenza 4 aprile 2008, n. 85 in *Giur. cost.* 2008, 2, 1032 con nota di M. BARGIS, *L'imputato può nuovamente appellare (con un limite) le sentenze dibattimentali di proscioglimento: la corte costituzionale elimina (e nel contempo crea) asimmetrie* in *Giur. cost.*, fasc. 2, 2008, p. 1046.

¹³⁶ Oltre che «contabili e amministrativi». In capo all'imputato sussiste, secondo le sezioni unite della Corte di cassazione (sent. n. 6203/1993), un reale pregiudizio, e, come affermato dalla sesta sezione della Corte di cassazione, 30 marzo 1995, n. 6989, l'interesse a escludere «conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli come quelli che l'orientamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato (...) di assoluzione del giudizio disciplinare (art. 653 c.p.p.)».

¹³⁷ L'art. 50 «Procedimento disciplinare», co. 10, dispone: «il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso».

Per un'analisi completa della riforma si veda G. COLAVITTI – G. GAMBONI, *Riforma forense*, Milano, 2013.

¹³⁸ È il caso del Codice degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, architetti junior e pianificatori junior italiani che all'art. 37, co. 5, dispone: «l'azione giudiziaria non sospende l'azione disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice».

Questo secondo modello, come criticamente osservato in dottrina, «si espone a censure in giudizio»¹³⁹, in quanto le norme deontologiche e regolamentari non possono «derogare alla c.d. pregiudiziale penale (...)»¹⁴⁰ contenuta in fonte di rango primario. All'opposto, il primo modello derogatorio merita particolare attenzione, in quanto idoneo a recidere il menzionato nodo gordiano che impedisce di superare l'attuale sistema fondato sulla pregiudiziale.

Con riferimento alla disciplina dei dottori commercialisti, l'art. 50, co. 10¹⁴¹, del d. lgs. n. 139/2005, in combinato disposto con l'art. 20, co. 1, del «Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale» del 2009, prevede che il consiglio dell'ordine «una volta aperto il procedimento disciplinare ed espletata la fase dibattimentale, può disporre la sospensione, in attesa di altro giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria». L'applicazione della norma¹⁴² non permette di sgombrare il campo da incertezze interpretative, come rilevato in sede disciplinare¹⁴³, nonostante indicazioni più chiare già fornite dallo stesso ordine¹⁴⁴.

A questo punto appare utile richiamare i principali enunciati per comprenderne gli effetti concreti che potranno generare. Gli articoli 54–55 della l. n. 247/2012, innanzitutto, determinano una nuova modalità di interrelazione tra procedimento disciplinare e penale per la professione forense. L'art. 54 regola stabilisce che il primo «è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti»; che se gli organi competenti ritengono che «agli effetti della decisione» sia «indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al

¹³⁹ Cfr. V. TENORE, *Deontologia e nuovo procedimento*, cit., p. 126.

¹⁴⁰ *Idem*, p. 201. L'a. argomenta in tal senso riprendendo la giurisprudenza nella sua più recente evoluzione delle sezioni unite, di cui si è in precedenza scritto con specifici richiami.

¹⁴¹ «Procedimento disciplinare»: dispone che «il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso».

¹⁴² V. TENORE, *Deontologia e nuovo procedimento*, cit., p. 200 s., argomentando nel dettaglio la normativa vigente, afferma che «si prevede coraggiosamente che l'azione giudiziaria non sospende né impedisce l'instaurazione del procedimento disciplinare ove la condotta costituisca *autonoma* valutazione delle disposizioni del codice» (il corsivo è nostro).

¹⁴³ A titolo di esempio, si consideri la massima del provvedimento adottato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, 19 maggio 2011, n. 9, con cui si afferma che «l'art. 653 c.p.p., incidendo sui rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale entrambi instaurati a carico del medesimo professionista per gli stessi fatti, ha introdotto una pregiudizialità tra i procedimenti citati, di fatto determinante la sospensione del procedimento disciplinare in attesa di quello penale».

¹⁴⁴ In un quesito posto da un Ordine al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei revisori legali, avente a oggetto la «durata del procedimento disciplinare (...)» è ribadita, in data 21 ottobre 2014, dal Direttore generale dell'ordine, la facoltatività della sospensione del procedimento disciplinare, riportando quanto disposto dal summenzionato art. 20.

processo penale», potranno sospendere il procedimento disciplinare per un «tempo determinato, comunque non superiore «complessivamente» ai «due anni», durante il quale sarà «sospeso il termine di prescrizione». Le disposizioni legislative attribuiscono, quindi, un potere discrezionale agli organi competenti, stabilendo i presupposti della sospensione del procedimento disciplinare. Ne rileva che, ogni qual volta gli organi competenti non ravvisino l'indispensabilità dell'acquisizione di atti e notizie dal procedimento penale, il procedimento disciplinare non debba essere sospeso. Il legislatore del 2012, in questo modo, ha voluto tutelare l'interesse pubblico all'attivazione in tempi certi del procedimento disciplinare, 'affiancandovi' (coerentemente al successivo art. 55) la disciplina sulla «prescrizione dell'azione disciplinare»¹⁴⁵.

Il legislatore, inoltre, in merito all'ipotesi di giudicati contrastanti, ne contempera gli effetti. L'art. 55 prevede la riapertura del procedimento¹⁴⁶ e, in particolare: il proscioglimento nel caso in cui sia «stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria» abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso»; o una nuova libera valutazione dei fatti allorquando in sede disciplinare sia stato «pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina».

Tali disposizioni sono state definite singolari da autorevole dottrina¹⁴⁷ e sulle stesse sono state manifestate perplessità anche durante l'iter di approvazione¹⁴⁸.

¹⁴⁵ In particolare è ivi disposto «1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto».

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 55, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni».

Il termine massimo della prescrizione non potrà essere superiore ai sette anni e sei mesi.

¹⁴⁶ «A richiesta dell'interessato o d'ufficio» (co. 2).

¹⁴⁷ In questo senso G. ALPA, *L'illecito deontologico e il procedimento disciplinare nell'ordinamento della professione forense in Nuova Giur. Civ.*, 2014, 4, nota 10, che definisce «singolare (...) l'istituto della Riapertura del procedimento disciplinato». dall'art. 55

¹⁴⁸ Nel *Dossier* predisposto dall'Ufficio studi del Senato ai disegni di legge, novembre 2012, n. 406, in <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00737342.pdf>, p. 17 – 18, è stato osservato come, con «riferimento alle previsioni di cui di cui agli articoli 54 e 55, si ritiene opportuno ricordare che, in materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, secondo la normativa attualmente vigente la

Se ne può, in ogni caso, apprezzare il carattere innovativo, in quanto la lettura coordinata con altri istituti riduce le menzionate criticità nell'applicazione della pregiudiziale. Resta, senza dubbio, affidato agli ordini il ruolo di presidio della legalità nella sede disciplinare. Gli istituti andranno verificati in sede di applicazione, d'interpretazione in sede processuale e scientifica. Appaiono però complessivamente apprezzabili nelle forme e nelle modalità prescelte rispetto all'obiettivo del superamento delle gravi criticità nel tempo registrate in sede disciplinare.

Resta, senza dubbio, affidato agli ordini il ruolo di presidio della legalità nella sede disciplinare. Gli istituti andranno verificati in sede d'interpretazione e di applicazione in sede disciplinare. Appaiono però complessivamente apprezzabili nelle forme e nelle modalità prescelte rispetto all'obiettivo del superamento delle gravi criticità nel tempo registrate in sede disciplinare.

In un'epoca in cui la giustizia, a causa dei tempi irragionevoli dei processi — sulle cui cause non ci è permesso in questa sede riflettere, pur rinvenendosi nel legislatore e nella politica i principali responsabili¹⁴⁹ —, vede il proprio asse spostarsi sempre più verso modelli altri (si pensi agli arbitrati), sembra persistere un alto grado di sfiducia nei confronti della funzione disciplinare.

Il modello, nella sua auspicabile applicazione, arricchito da un'evoluzione caratterizzata dalla volontà di mantenere riferimenti saldi al piano dei principi, è replicabile anche per altri ordini attraverso un intervento legislativo statale, pur nel rispetto, ove ne ricorra la necessità, delle peculiarità di ciascuna professione.

La concreta applicazione della disciplina forense crea nuovi presupposti che dovrebbero consentire agli ordini forensi di risolvere le criticità di recente evidenziate in sede di Commissione parlamentare antimafia, in particolare l'effettiva capacità dell'ordine di tutelare gli interessi della collettività in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nei settori dell'economia, delle istituzioni, della società¹⁵⁰.

contemporanea pendenza, nei confronti del medesimo professionista e per gli stessi fatti, di un processo penale e di un procedimento disciplinare, non comporta la necessaria sospensione di quest'ultimo, a norma dell'articolo 295 del codice di procedura civile, sia perché la sospensione non è imposta da una specifica disposizione di legge, sia perché la definizione del processo penale non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della decisione che deve essere resa in sede disciplinare, la quale si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non di norme penali (Cass. civ. Sez. Unite, sent. n. 6215 del 23 marzo 2005)».

Il riferimento giurisprudenziale risulta in realtà superato dalla giurisprudenza, come in precedenza indicato.¹⁴⁹ A titolo esemplificativo, tra le riforme attese vi è quella sulla prescrizione o, ancora, sull'autoriciclaggio. Mentre tra i problemi principali della giustizia vi sono le insufficienti risorse assegnate agli organi giudiziari.

¹⁵⁰*Infra* § 6.



Numerosi sono ancora i passi da compiere per arricchire lo strumentario a disposizione degli organi competenti nei singoli ordini. In una prospettiva più ampia di politica legislativa, la sensazione complessiva è di aver posto alcune prime condizioni per superare, per ora nella professione forense, un ostacolo che si frapponessa a un nuovo e più efficiente modello etico e giuridico, la cui valenza sociale non può né deve essere sottovalutata, in particolare per i fenomeni di contiguità mafiosa. Senza dubbio, dalla lettura congiunta di altre disposizioni si colgono i tratti di un percorso migliorativo che, pur se non completo, quando applicato con determinazione, chiarezza e ampia condivisione degli obiettivi, potrebbe supportare l'apertura di una nuova fase. Il riferimento è, in particolare, alle disposizioni in materia di: prescrizione, tipizzazione¹⁵¹, limitazioni della sospensione del procedimento disciplinare, attività di informazione e controllo degli organismi nazionali su quelli territoriali, sospensione cautelare, radiazione dall'albo, formazione dei componenti dei consigli di disciplina (o distrettuali) territoriali e nazionali e garanzie di indipendenza decisoria degli stessi nell'esercizio della funzione disciplinare.

Ognuno di questi elementi presenta criticità che dovrebbero essere considerate singolarmente e nel più ampio quadro complessivo d'interrelazione. Tra questi l'ultimo è quello che viene comunemente considerato la principale causa della presunta inefficienza imputabile agli ordini per inerzia o sottovalutazione in sede disciplinare dei comportamenti dei professionisti contigui alle mafie. Nell'accezione comune, infatti, la sovrapposizione di ruoli tra professionista che viola le norme deontologiche e professionista competente a valutarne la sanzionabilità nuocerebbe all'indipendenza e alla serenità di giudizio. Tale lettura critica del fenomeno, che ha non pochi sostenitori, deve però essere ricondotta sul piano giuridico e dogmatico. Occorre innanzitutto premettere come non sia affatto agevole formulare dei modelli in grado di garantire un corretto equilibrio tra (il principio di) imparzialità o di terzietà¹⁵² degli organi disciplinari e l'autonomia degli ordini e collegi professionali che si concretizza in un adeguato e necessario livello di

¹⁵¹ Come accade, ad esempio, per il Codice deontologico forense, che disciplina i doveri deontologici in singoli articoli, e all'ultimo comma degli stessi prevede la sanzione irrogabile. Così l'art. 50 disciplina il «dovere di verità» (ad esempio «l'avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato») e all'ultimo comma, con riferimento a tale violazione, è prevista «l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni».

¹⁵² A seconda della qualifica amministrativa o giurisdizionale che la legge attribuisce agli organi *de quibus*: per un'ampia trattazione si veda V. TENORE, *Deontologia e nuovo procedimento*, cit., p. 114 s., 179 s., p. 213 s.



rappresentatività dei professionisti¹⁵³. Per assumere alla base del ragionamento un elemento concreto, si può considerare *in primis* la composizione degli organi di disciplina, provando a definire i tratti dei modelli delineati dall'ordinamento.

Un primo modello che muove in direzione di un allargamento degli organi disciplinari sino a ricomprensivi soggetti altri rispetto agli stessi professionisti iscritti all'albo è quello notarile. L'ordinamento prevede che a presiedere la Commissione amministrativa regionale di disciplina competente sia un magistrato, nel rispetto di specifiche norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità¹⁵⁴. Siamo in presenza, quindi, di un collegio misto. Al presidente compete anche la

153 Sul punto cfr. la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione civ., 30 aprile 2008, n. 10875 in <http://www.iusexplorer.it>, secondo cui la funzione disciplinare è esercitata per tutelare interessi propri della medesima categoria professionale da parte degli stessi organi che rappresentano «il gruppo professionale più direttamente offeso dal comportamento di uno dei propri membri e quindi maggiormente interessato alla repressione della condotta deontologicamente scorretta».

154 Il riferimento è al d. lgs. 1 agosto 2006, n. 249 che modifica la legge 16 febbraio 1913, n. 89 «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili». Gli articoli 148-153 prevedono una serie di disposizioni che delineano il modello della professione notarile. Innanzitutto «in ogni circoscrizione territoriale è istituita una Commissione amministrativa regionale di disciplina, composta da un magistrato che la presiede e da un numero di notai stabilito in considerazione del numero di notai della circoscrizione. Il presidente è nominato ogni tre anni dal presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede la Commissione, tra i magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di appello, in servizio da almeno due anni presso gli uffici giudicanti del distretto.

«La Commissione dura in carica tre anni».

Sono ineleggibili a componente della Commissione coloro che: non «sono iscritti al ruolo da meno di dieci anni», intendendosi così garantire un sufficiente grado di professionalità e competenza; «nei quattro anni precedenti le elezioni, sono state irrogate con decisione, anche non definitiva, le sanzioni dell'avvertimento, della censura, della sospensione, della destituzione, ovvero quella pecuniaria, quando è applicata in sostituzione della sospensione»; i notai che sono stati condannati (...) per reati non colposi»; «i notai che sono stati componenti della Commissione per due volte consecutive, salvo che abbiano ricoperto la carica per meno di cinque anni».

«Sono incompatibili i magistrati ed i notai che sono parenti o affini entro il terzo grado o coniugi di altri componenti della stessa Commissione ed i notai vincolati da rapporti di associazione professionale con altri componenti della stessa Commissione»

Decadono «i componenti della Commissione (...) quando sopravvengono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ovvero a seguito di cessazione dall'esercizio o di interdizione temporanea o di trasferimento in altra circoscrizione».

«I notai appartenenti al medesimo distretto non possono essere eletti componenti della Commissione in numero superiore alla metà dei notai che ne fanno parte. Se tale limite viene superato, gli eletti in esubero, appartenenti allo stesso distretto e che hanno ricevuto il minor numero di voti, vengono esclusi e sono dichiarati eletti notai di altri distretti, che seguono immediatamente per numero di voti.

5 Se viene eletto un notaio legato da vincoli che comportano incompatibilità con un componente della Commissione già in carica, l'eletto viene escluso e sostituito con il notaio che segue per numero di voti. Se i notai eletti che risultano incompatibili sono due o più, sono esclusi, qualora non vi sia rinuncia, quelli che hanno ricevuto il minor numero di voti».

Sono previste apposite norme che disciplinano le ipotesi di astensione e ricasazione.

formazione dei «collegi giudicanti, avendo cura, in quanto possibile, di assegnarvi notai appartenenti a distretti diversi». A ulteriore garanzia è prevista l'impugnabilità in sede di appello¹⁵⁵ e, limitatamente al ricorrere di talune condizioni, in Cassazione¹⁵⁶. Ciò risponde all'interesse di procedere a un successivo giudizio presso organi giurisdizionali che saranno chiamati a valutare l'eventuale irragionevolezza del giudicato.

Ricadono invece in un'area indistinta il caso dell'inerzia o del «buonismo punitivo» (Tenore 2012, p. 115) dell'organo giudicante. Tali fattispecie ricadrebbero nei più incerti e limitati sistemi di controllo e sanzionatori dei Consigli nazionali e del Ministero di giustizia¹⁵⁷. Va inoltre ricordata, a ulteriore presidio dell'indipendenza, alla stregua di quanto accade nei tribunali e nelle procure, la previsione del criterio di assegnazione automatica ai vari collegi giudicanti¹⁵⁸. Un ulteriore aspetto apprezzabile concerne la differenziazione dei componenti gli organi giudicanti tra la fase di impulso del procedimento disciplinare e quelle istruttoria e decisoria.

Un secondo modello è quello delineato dal legislatore con il regolamento di delegificazione d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137¹⁵⁹. Per gli ordini e i collegi destinatari di tale normativa — che sono la gran

¹⁵⁵ Il riferimento è all'art. 158, co. 1, come modificato dalla lettera a) del comma 30 dell' art. 34, d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150. Sul punto giova specificare che, secondo quanto recentemente affermato dalla Cassazione civile, sez. II, 23 gennaio 2014, n. 1437, in www.iusexplorer.it, «il giudizio della corte d'appello in sede di reclamo avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina, pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è assimilabile all'appello, disciplinato dal codice di procedura civile, il quale si configura come un procedimento di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di primo grado. Ne consegue che in tale giudizio non è applicabile il disposto dell'art. 345 cod. proc. civ. sul divieto di produrre nuovi documenti, dovendosi escludere che nella fase amministrativa davanti alla Commissione possano determinarsi preclusioni istruttorie destinate a perpetuarsi nella fase giurisdizionale»

¹⁵⁶ La pronuncia della Corte di appello sarà impugnabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, «per violazione o falsa applicazione di norme di diritto» e «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Per un'analisi critica del modello notarile si veda M. GOZZI, *Il procedimento disciplinare nell'ordinamento delle professioni* in *Riv. Dir. Proc.*, n. 4-5, 2013, p. 956 s.

¹⁵⁷ Con possibilità di commissariamento. Per un'analisi si veda *infra* § 6 in merito ai controlli del ministero

¹⁵⁸ Sul punto si veda l'art. 151, comma 3, della legge n. 89/1913 ai sensi del quale «il presidente della Commissione fissa preventivamente i criteri oggettivi per l'assegnazione dei procedimenti ai collegi, per le applicazioni e le sostituzioni dei componenti».

¹⁵⁹ Tale regolamento, «recante riforma degli ordinamenti professionali» è stato approvato in forza del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148 «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», cosiddetta Manovra *bis*.

La materia è quella delle professioni regolamentate e inizialmente riguardava tutte le professioni ordinistiche, fatte salve le specificità delle professioni sanitarie e di quella notarile.

Il regolamento non si applica altresì alle funzioni disciplinari esercitate dai consigli nazionali delle professioni che sono state istituite antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione, in quanto gli organi disciplinari di ultima istanza hanno, come affermato dalla Corte costituzionale, natura giurisdizionale, con



parte (ne sono escluse le professioni sanitarie e quella forense¹⁶⁰) —, l'articolo 8 istituisce, presso i consigli dell'ordine o collegi territoriali, consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo. È innanzitutto stabilito che, a prescindere dal numero dei componenti il consiglio di disciplina, la singola questione disciplinare dovrà essere trattata da un collegio composto da 3 persone, presiedute dal componente con maggiore anzianità¹⁶¹. Per l'individuazione dei componenti dei consigli di disciplina — che resteranno in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine territoriali — il principio cardine è quello dell'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale. Principio esteso anche ai consigli di disciplina nazionali, disciplinato attraverso regolamenti attuativi dei consigli nazionali dell'ordine o collegio.

Rispetto alla nomina (da parte del presidente del tribunale) di soggetti esterni, è prevista la possibilità di ricomprendersi anche non iscritti all'albo¹⁶².

Il ruolo del presidente del tribunale va evidenziato in quanto a questi compete la scelta dei componenti nell'ambito di una rosa scelta dagli stessi ordini e collegi¹⁶³. Funzione invece non prevista nel nuovo ordinamento forense¹⁶⁴ — e in questo caso saremmo in presenza di un terzo

conseguente riserva assoluta di legge. L'ambito di riferimento è di conseguenza solo quello dei consigli che decidono in via amministrativa.

¹⁶⁰ Si veda nota precedente.

¹⁶¹ Il punto è stato oggetto di critica, in quanto, M. GOZZI, *Il procedimento disciplinare*, § 5, la riduzione dei componenti impedirebbe — come invece accadeva in precedenza, quando era l'intero ordine professionale a pronunciarsi — il pronunciamento della «cospicua pluralità di componenti di nomina elettiva i quali idealmente avrebbero dovuto rappresentare il giudizio espresso dall'intera categoria professionale».

¹⁶² Ciò è ricavabile dai commi 2 e 4 dell'art. 8.

Così, ad esempio, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili nel «Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli territoriali degli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (...)», all'art. 3, co. 10, prevede che «il Consiglio dell'ordine può inserire nell'elenco da inviare al Presidente del Tribunale anche nominativi di soggetti terzi non iscritti all'Albo scegliendoli tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, anche in pensione».

¹⁶³ È l'art. 8, co. 3, a disporre che «i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede e' composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale e' chiamato a designare. I criteri in base ai quali e' effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato (...) dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante».

¹⁶⁴ Secondo quanto disposto dall'art. 50, co. della l. n. 247/2012, ai sensi del quale «il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all'[articolo 51 della Costituzione](#), secondo il regolamento approvato dal CNF».



modello — che prevede un sistema elettivo. Il modello che prevede la nomina da parte del presidente del tribunale non ha mancato di suscitare critiche a causa della compressione del «rapporto di rappresentatività tra i consiglieri e gli iscritti» che ne deriverebbe¹⁶⁵. Altrimenti ritenendo, la scelta compiuta dal legislatore rappresenta un'ulteriore garanzia, di natura sostanziale ma anche di immagine, che agisce sull'indipendenza e l'autorevolezza dei nominativi definitivamente scelti a ricoprire l'importante ruolo a tutela dell'interesse pubblico e delle posizioni di diritto soggettivo degli iscritti agli ordini e ai collegi.

Con riferimento alla professione forense, il particolare rapporto intercorrente tra presidente del tribunale e avvocati iscritti all'ordine, in cui è fisiologico che la dialettica possa assumere toni accesi per il rapporto che si instaura tra i diversi interessi rappresentati, sconsiglierebbe la nomina da parte del presidente del tribunale dei componenti degli organi di disciplina.

È evidente debbano essere verificati sul campo e valutati considerando gli altri precetti previsti a garanzia dell'indipendenza¹⁶⁶. Il modello che prevede le elezioni e che quindi trova concretizzazione nel principio di responsabilità degli iscritti che esercitano in pieno la autonomia ordinistica è egualmente in grado di conseguire gli obiettivi dell'indipendenza e della serenità di giudizio. Non si può però trascurare l'esistenza di un maggiore grado di permeabilità e di rischio, in particolare in territori e fasi storiche in cui alta è l'incidenza mafiosa.

Dall'analisi di uno degli aspetti di precipua rilevanza e dalla considerazione della necessità di una lettura di sistema che consideri le singole norme nella concreta applicazione, si può ben comprendere come, ritornando a una visione organica, non possa ricadere sul solo legislatore il compito di avversare le infiltrazioni mafiose e la contiguità *lato sensu*. Su queste basi concettuali potrebbe radicarsi una vera e propria antimafia ordinistica, a sua volta riconducibile a un più vasto concetto di antimafia deontologica, che dovrebbe interessare ogni ente pubblico o privato dotato di un proprio codice deontologico e di organi disciplinari chiamati a giudicare le responsabilità e

¹⁶⁵ Sul punto cfr. M. GOZZI, *Il procedimento disciplinare*, cit., § 5, il quale osserva come la disciplina generale contenuta nel d.lgs. 137/2012 sarebbe in controtendenza rispetto a quella appunto dei notai e della professione forense.

Specificamente alla professione notarile occorre ricordare, come già evidenziato, il collegio sia misto prevedendo che il ruolo di presidente sia esercitato da un magistrato nominato dal presidente del tribunale.

¹⁶⁶ Va ricordato, a stemperamento del livello di rischio, che, al pari dell'ordinamento del notariato, anche la disciplina dell'ordinamento forense (art. 50, comma 3, l. n. 247/2012) prevede che non possano far parte delle sezioni giudicanti del consiglio distrettuale di disciplina «membri appartenenti all'ordine a cui e' iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere».



irrogare sanzioni, anche in funzione di monito e di garanzia per l'esercizio quotidiano di tutte le funzioni e le attività che, inevitabilmente, impattano sulla società e le istituzioni.

6. Il sistema dei controlli sull'attività disciplinare degli ordini professionali. La raccolta e l'utilizzo dei dati.

Una valutazione generale sulla qualità dell'autonomia disciplinare dovrebbe considerare indicatori quali la tempestività, la certezza dell'azione disciplinare, la coerenza, la legittimità e la ragionevolezza dei provvedimenti sanzionatori¹⁶⁷ o assolutori pronunciati. Invece, le conclusioni alle quali si è giunti in precedenza sulla pregiudiziale penale e sulla durata dei processi finiscono per fare sbilanciare i criteri di giudizio sul fronte dell'esperibilità dell'azione disciplinare e non sulla qualità dei procedimenti e dei provvedimenti. Siamo indubbiamente in presenza di un paradosso che, come anticipato, solo il legislatore potrà risolvere.

Vi sono due ulteriori elementi da valutare, quali il sistema per la raccolta di informazioni e dati concernenti i professionisti coinvolti in fatti di mafia e l'interrelata funzione di vigilanza sull'operato degli ordini. La descrizione di questi due fattori può contribuire alla valutazione dell'efficacia del sistema dei controlli rispetto ai casi di inerzia e cattivo esercizio della funzione disciplinare.

L'analisi dell'organizzazione e dell'esercizio dei poteri amministrativi e giudiziari deputati al controllo e all'approfondimento degli istituti giuridici di nostro interesse appaiono necessari per diverse ragioni. Innanzitutto, a fronte di una pubblicistica, a volte aspramente critica nei confronti dell'attività degli ordini¹⁶⁸ e di contributi sociologici che portano all'attenzione gli effetti negativi di una certa cultura corporativa che «impedisce di riconoscere la presenza o l'infiltrazione della mafia nel proprio ordine professionale»¹⁶⁹, occorre rispondere ripartendo dal dato normativo, per coglierne i punti di debolezza.

¹⁶⁷ Sul punto cfr. V. TENORE, *Deontologia e nuovo procedimento*, cit., p. 209-213.

¹⁶⁸ Di «falsi custodi della deontologia» parla F. STEFANONI, *I veri intoccabili*, Milano, 2012, p. 142 s. L'a., riprendendo alcuni casi noti alle cronache giudiziarie, e alcuni dati statistici sull'attività degli ordini, evidenzia la esiguità dei casi che si traducono in sanzioni; inoltre, tra i fattori condizionanti la funzione disciplinare vi sarebbero: «qualità soggettive dei consiglieri, risorse e tempo a disposizione, quantità di esposti, arretrato da smaltire (...) buoni rapporti, amicizie o inimicizie (...)», scambio elettorale. Anche nel caso di professionisti coinvolti o condannati per reati mafiosi la situazione è descritta come particolarmente critica. Per un richiamo della casistica in tema di collaborazione dei professionisti con la mafia si veda N. AMADORE, *La zona grigia, professionisti al servizio della mafia*, Standard Copyright License, 2007.

¹⁶⁹ N. DALLA CHIESA, *Manifesto*, cit., p. 51.

È innanzitutto osservabile la mancanza di univoci riferimenti normativi¹⁷⁰, così come «le modalità attraverso le quali tale forma di “controllo” può e deve essere svolta» appaiono insufficienti¹⁷¹. A fronte di tale carenza, si deve inoltre osservare come il tema sia stato piuttosto trascurato dalla dottrina giuridica¹⁷²

Le funzioni di vigilanza, esercitate in considerazione della natura giuridica di ente pubblico degli ordini, sono state attribuite, in larga misura, pur se non solo, al Ministero di giustizia¹⁷³. Esse consistono, essenzialmente, in richieste di chiarimenti e, talvolta, in attività di tipo ispettivo. L'obiettivo è quello di verificare il regolare funzionamento ed esercitare il potere di scioglimento e commissariamento degli ordini locali o nazionali¹⁷⁴, in caso di accertate disfunzioni o «di gravi e ripetute violazioni di legge, variamente definite dalle norme anche come violazioni dei doveri propri dell'organo (...) compete al Ministero di giustizia».

La funzione di controllo è esercitata inoltre dal pubblico ministero¹⁷⁵, sia autonomamente sia in funzioni di supporto al Ministero. Anche in questo caso, le funzioni attribuite non consentono una lettura univoca, in quanto, fatta eccezione per talune disposizioni di natura generale, hanno come riferimento normativo disposizioni di legge specifiche dei singoli ordini¹⁷⁶.

È comunque utile analizzare talune delle funzioni esercitabili.

Oltre al ruolo di impulso all'attivazione del procedimento disciplinare (esercitabile anche dai colleghi professionisti, dai consigli locali o da terzi), il pubblico ministero, informato dagli ordini delle decisioni assunte in sede disciplinare, ha il potere di impugnarle¹⁷⁷. Le funzioni del pubblico ministero appaiono più incisive rispetto al potere di vigilanza del Ministero¹⁷⁸.

I provvedimenti disciplinari pronunciati dagli ordini potranno, inoltre, essere impugnati, come enucleabile dalla moltitudine di leggi che regolano i singoli ordini, dinanzi ai consigli nazionali, alla

¹⁷⁰ *Idem*, p. 228-229.

¹⁷¹ *Idem*, p. 231.

¹⁷² Se non da parte di V. TENORE, *Deontologia e nuovo procedimento*, cit., p. 228 e C. GOLINO, *Gli ordini e i collegi*, cit., che sul punto segnala la carenza, p. 273.

¹⁷³ In particolare alla Direzione generale della giustizia civile, Ufficio III, settori 1 e 2, rispettivamente «notariato» e «libere professioni».

¹⁷⁴ *Relazione sulla amministrazione della giustizia nell'anno 2013 - dipartimento per gli affari di giustizia*.

¹⁷⁵ «Individuato», V. TENORE, *Deontologia e nuovo procedimento*, cit., p. 242 e *amplius* 242-252 s., «di volta in volta nei Procuratori Generali presso le Corti di appello e/o nei Procuratori della Repubblica presso i Tribunali nel cui distretto hanno sede i (...) Consigli di disciplina territoriali».

¹⁷⁶ *Idem*, p. 245 s., l'a. ricollega le singole funzioni alle disposizioni legislative specifiche degli ordini.

¹⁷⁷ La funzione di vigilanza può concretizzarsi anche nella possibilità di partecipare all'istruttoria del procedimento disciplinare.

¹⁷⁸ Si consideri anche il ruolo che questi esercita dinanzi alla Corte di cassazione in caso di impugnativa.



giustizia ordinaria di primo grado, o di appello, o di cassazione (sia a sezioni unite che non), in alcuni casi dinanzi al giudice amministrativo¹⁷⁹.

La disarticolazione e l'incertezza dei riferimenti normativi¹⁸⁰ e della portata dei controlli *lato sensu* intesi, rappresenta una prima grave carenza del sistema di vigilanza, così poco lineare e inefficace sul piano operativo da concretare per la materia delle collusioni mafiose, ma in generale per ogni altra questione attinente gli ordini, una prima forte limitazione. Con riferimento ai poteri del Ministero, organo per il quale può parlarsi effettivamente di poteri di vigilanza, si osserva come lo scioglimento sia atto estremo, volto essenzialmente a sanzionare reiterate violazioni o il mancato funzionamento e finendo così per lasciare fuori dai margini di operatività singole violazioni, quale può essere l'inerzia rispetto alle singole azioni disciplinari o alla specifica cattiva applicazione delle norme deontologiche. Ciò finisce anche per spiegare, ma non certo per giustificare, il mancato soddisfacimento di istanze sanzionatorie nei confronti di professionisti interessati da fatti di mafia. Si può quindi concludere affermando che per questa tipologia di vigilanza continua a prevalere il principio autonomistico degli ordini, con un bilanciamento di interessi che appare scarsamente equilibrato.

A ciò deve affiancarsi l'altra criticità rappresentata dalla grave carenza sul piano informativo che si coglie nella raccolta sistematica dei dati concernenti i professionisti coinvolti in reati di mafie e nella comunicazione degli stessi agli organi, non solo di controllo. Non esistendo sistemi di raccolta dei dati, non vi è, evidentemente, alcuna possibilità di accesso a dati aggregati e dati singoli che incrocino reati di mafia, professionisti, stato del procedimento penale e disciplinare, provvedimenti adottati o inerzia. Tale stato dei fatti non permette neanche a importanti organismi preposti alla lotta alla mafia, quali la Commissione parlamentare antimafia, di accedere a informazioni complete. Ciò incide egualmente sulla possibilità per gli operatori dell'informazione e per gli studiosi di disporre di dati in materia.

La più completa banca dati dovrebbe essere la «banca dati nazionale unica della documentazione antimafia»¹⁸¹, ad accesso limitato, evidentemente per ragioni di sicurezza e investigative, di portata assai ampia, il cui accesso mirato, tra l'altro, imporrebbe, allo stato dell'arte, alti costi per

Sul punto si veda V. TENORE, *Deontologia e nuovo procedimento*, cit., p. 191.

¹⁷⁹ Per una ricostruzione storicamente ordinata, con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, si veda V. TENORE, *Deontologia e nuovo procedimento*, cit., p. 166-198.

¹⁸⁰ Si pensi solo al diverso ruolo che assume il pubblico ministero a seconda della legge istitutiva dell'ordine.

¹⁸¹ Cfr art. 96-99 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

interrogazioni così complesse. La mole di informazioni in essa contenuta, di ogni tipo e natura, non lascia immaginare una utilizzazione ai fini di cui si discute, a meno che non venga normativamente prevista una specifica funzione.

Le banche dati degli ordini professionali non solo non permettono, quindi, ricerche sistematiche, ma appaiono altresì assolutamente inadeguate¹⁸² rispetto ai nostri fini, anche solo per acquisire puntuali informazioni da rielaborare successivamente. Un passo in avanti, facilmente compabile, è quello già auspicato di conferire alla stessa magistratura il monitoraggio delle «sentenze della Cassazione»¹⁸³ sui reati di mafie, sino a spingersi a quelle di merito.

Un ruolo fondamentale potrebbe essere inoltre svolto dalla Commissione parlamentare antimafia. Questa dispone di un importante archivio che contiene una ricca documentazione, che ricomprende audizioni di magistrati, rappresentanti delle forze dell'ordine, sociologi, giornalisti, ricercatori¹⁸⁴.

In sede legislativa occorrerà, quindi, considerare tale limite, visto che, come criticamente osservato, «non esiste una banca dati dei professionisti arrestati per associazione mafiosa o favoreggiamento (...). Non ci sono purtroppo numeri, statistiche, monitoraggi che possano dare l'idea del macrofenomeno. In pratica non si sa quanti siano i colletti bianchi arrestati o coinvolti in inchieste di mafia»¹⁸⁵.

Alcuni passi in tale direzione sono stati compiuti dalla Commissione antimafia della corrente legislatura, che ha avviato, per ora con il Consiglio nazionale forense, un percorso di collaborazione che si auspica possa celermente approdare alle competenti sedi, in particolare quella legislativa, per risolvere il problema del monitoraggio dei rapporti diretti e collaterali dei professionisti con le mafie. L'obiettivo deve essere quello di superare incongrue barriere all'accesso e di pervenire a sistemi, pur differenziati, per la condivisione dei dati di interesse.

Le attuali criticità sono emerse in sede di Commissione¹⁸⁶ in occasione dell'audizione del Presidente del Consiglio nazionale forense del giugno del 2014. Così, ad esempio, è stato rilevato come

¹⁸² Seppur con alcune pur parziali eccezioni: si pensi al massimario dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

¹⁸³ Cfr. N. DALLA CHIESA, *Manifesto*, cit., 103.

¹⁸⁴ Si veda L. PEPINO, *Antimafia. I. Commissione parlamentare*, in M. Mareso e L. Pepino (a cura di), *Dizionario di mafie e antimafia*, Torino, 2013, p. 10-11, che sul punto richiama anche M. PANTALEONE, *Antimafia occasione mancata*, Torino, 1969, p. 11.

¹⁸⁵ N. AMADORE, *La zona grigia*, cit., p. 41. Il riferimento è a Cosa nostra, ma il giudizio è evidentemente estensibile alle altre mafie. Si veda anche p. 45-46.

¹⁸⁶ Sulle quali, *Resoconto stenografico dell'audizione*, cit., ci si è già soffermati *supra* § 5, in corpo nota.

l'ordinamento non consenta al Cnf di «acquisire direttamente i provvedimenti che sono stati archiviati nel caso in cui sia stato avviato un procedimento disciplinare e poi per ragioni le più diverse il procedimento sia stato concluso»¹⁸⁷; né esiste un sistema organico idoneo al fare acquisire al Cnf informazioni sui professionisti interessati da procedimenti penali¹⁸⁸. In queste condizioni appare difficile immaginare un nuovo corso che ponga tra le priorità degli ordini la lotta alle mafie. Parliamo, infatti, di condizioni essenziali per l'operabilità degli organi ordinistici.

Collocando il ragionamento in una prospettiva più ampia, la cultura della legalità dovrebbe essere al centro del dibattito politico, prodromicamente e contestualmente a quanto ha luogo nelle sedi legislative nazionali, europee e internazionali, e degli ordini e dei collegi professionali. Il concetto di cultura della legalità deve avere portata vasta, con una naturale propensione dialettico-multidisciplinare, protesa verso nuove tipizzazioni legislative e ordinamentali, con l'obiettivo di dare un seguito alle proposte formulate dalle più alte istituzioni in materia¹⁸⁹ e dai movimenti impegnati sul fronte antimafia.

Tale spinta riformatrice dovrebbe nascere in uno stato di tensione in grado di sospingere i livelli di partecipazione «a un movimento civile o culturale», qual è quello dell'antimafia, al di là dei propri confini e verso ogni altra forma «di partecipazione (...) politica, sindacale, associativa, culturale (...) per la pace (...), ambientalista (la lotta all'ecomafia), (...) per la giustizia o i diritti sociali, civili e umani»¹⁹⁰. La permeabilità e la poliedricità delle forme e della consistenza di un'antimafia ancor più ampia e trasversale determinerebbe una naturale contrapposizione alla «natura sistemica del fenomeno mafioso»¹⁹¹.

L'antimafia come realtà politica, sociale, istituzionale, legislativa, giudiziaria risulterebbe fortemente irrobustita da una vera e propria antimafia ordinistica¹⁹², condivisa da tutti gli ordini e i collegi

¹⁸⁷ *Resoconto stenografico dell'audizione*, cit., p. 5.

¹⁸⁸ *Idem*, p. 47

¹⁸⁹ Così F. BEATRICE, *Camorra*, cit., p. 90, nel premettere la prevalenza nella sua analisi del metodo giuridico d'analisi e di prospettazione delle criticità, fa riferimento a categorie sociologiche e ai risultati di analisi in forza di tale metodologia condotte sul fenomeno mafioso, in particolare di quello camorristico; è così chiarita l'utilità di tale approccio «per saggiare l'efficacia degli strumenti oggi a disposizione per incrinare le reti relazionali entro le quali si incrociano in varia misura imprenditori di violenza o di illegalità e soggetti della cd. area grigia o (come altri preferiscono dire in modo forse più diretto) borghesia camorrista».

¹⁹⁰ N. DALLA CHIESA, *Antimafia (Movimento)*, in M. Mareso – L. Pepino, *Dizionario enciclopedico*, cit., p. 25

¹⁹¹ Di natura sistemica parla N. DALLA CHIESA, *Antimafia (Movimento)*, cit., p. 25.

¹⁹² Tra le iniziative che si ricordano vi è la «Carta etica delle professioni intellettuali» nata a Modena nel 2011 nell'ambito del Comitato unitario delle professioni e il Manifesto del Comitato dei professionisti liberi (www.professionistiliberi.it) di Palermo, che insieme a LiberoFuturo e Addiopizzo prevede la sottoscrizione volontaria da parte di professionisti e dipendenti pubblici o privati di una «Dichiarazione di impegno» con



professionali, senza incertezze sul piano normativo, disciplinare, culturale, etico e comunicativo, prudentemente concepita in termini di tecnica normativa e in armonia con i principi costituzionali, ma audace nel volersi contrapporre a ogni negazionismo e ferma nel sanzionare i fenomeni di collusione e favoreggiamento. Ogni strumento a disposizione degli ordini e dei collegi dovrebbe essere proteso in un'unica direzione, così anche la formazione deontologica, che andrebbe programmata e realizzata seguendo un approccio multidisciplinare, ricollegando i comportamenti ai valori e ai principi, agli effetti sul piano economico e sociale, nell'intento di animare una «coscienza collettiva» atta anche a rafforzare, come è stato osservato, «un potere coercitivo che è insito nella norma sociale, dal biasimo all'isolamento del gruppo»¹⁹³. Evidentemente la tipizzazione dei comportamenti contrari alla legge e alle regole deontologiche è indispensabile e a ciò gli stessi professionisti dovrebbero contribuire attraverso una giurisprudenza (*lato sensu*) ordinistica costante, unitaria e trasparente. I confini fra legalità e illegalità devono essere infatti il più possibile riconoscibili, mentre in alcune realtà questi vengono talvolta dolosamente fatti sfumare a vantaggio di pochi, con la grave conseguenza di non essere più riconoscibili o, e ciò è ancor più grave, di non essere più condivisi e riconosciuti dai più. E ciò vale soprattutto per i professionisti più giovani, più vulnerabili, anche in considerazione degli alti costi connessi all'inizio dell'attività professionale, alla seduzione delle Sirene delle mafie.

È quindi solo garantendo allo stesso professionista la credibilità e l'autorevolezza del ruolo, professionale ma *in primis* sociale, che si potrà pervenire a una netta contrapposizione alla (non) cultura dell'illegalità che si radica e prospera nell'area grigia.

conseguente iscrizione in un elenco pubblico che sancisce l'obbligo di rispettare i contenuti del Manifesto, violato il quale i professionisti saranno esclusi. Tra gli obblighi previsti possono essere ricordati: quello di «respingere e denunciare qualsiasi (...) forma di pressione o imposizione mafiosa tesa a condizionare» l'attività e l'autonomia professionale; di «non prestare» l'«opera professionale, anche sotto forma di pareri e consigli, a soggetti condannati per mafia o comunque incorsi in gravi violazioni di legge, qualora non previsto per legge e salvi i casi di necessità, per salvaguardare i diritti fondamentali della persona umana, come il diritto alla salute ed il diritto alla difesa nel giusto processo; di «denunciare, qualora non contravvenga allo specifico segreto professionale previsto per legge o dagli specifici Codici deontologici professionali, ogni intimidazione o imposizione mafiosa di cui dovessi venire a conoscenza nello svolgimento» dell'«attività e comunque nell'ambito delle (...) specifiche competenze professionali e responsabilità individuali». È inoltre disposto che il professionista presti «la massima collaborazione per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose».

¹⁹³ S. PELLEGRINI, *Etica delle professioni. Uno strumento per arginare la zona grigia* in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, fasc. 3, 2013, § 4.